



Cofinanziato
dall'Unione
Europea



REGIONE LIGURIA

DISPOSIZIONI GENERALI DI ATTUAZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO A PROGRAMMI DI INVESTIMENTO E SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DELLE PMI REALIZZATI NEL TERRITORIO REGIONALE NELL'AMBITO DELL'AZIONE 1.3.2 DEL PR FESR 2021 – 2027

1. OBIETTIVI DEL FONDO

Il fondo si propone di sostenere le micro, piccole e medie imprese che intendano realizzare programmi di investimento e di sviluppo nel territorio regionale in attuazione dell'Azione 1.3.2 per sostenere "la ripresa degli investimenti produttivi per conseguire un potenziamento della base produttiva, il suo sviluppo tecnologico, la sua competitività e l'occupazione" del PR FESR 2021 – 2027, attraverso uno strumento finanziario combinato con sovvenzioni nella forma di contributo a fondo perduto e interventi agevolativi in forma di contributo a fondo perduto.

Nell'ambito della funzione degli strumenti finanziari di colmare le criticità del mercato, lo strumento si propone di supportare le imprese di piccola e media dimensione e di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del programma.

Lo strumento finanziario agisce sulle cause di fallimento del mercato e delle difficoltà di accesso al credito per le imprese di minore dimensione dell'area di crisi, attraverso la disponibilità di un finanziamento in parte da rimborsare a tasso agevolato, combinato con un contributo a fondo perduto, che abbatte per le PMI i costi di realizzazione degli investimenti, consente inoltre di ottenere un valore della leva finanziaria di 2,32 e contribuisce al perseguimento dell'obiettivo dell'azione 1.3.2 del Programma.

Gli interventi agevolativi in forma di contributo a fondo perduto sono diretti a sostenere i programmi di investimento realizzati dalle attività ricettivo – alberghiere diretti alla riqualificazione e alla creazione di nuove attività ricettive.

2. CARATTERISTICHE DEL FONDO

2.1 CARATTERISTICHE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO E DEGLI INTERVENTI IN FORMA DI SOVVENZIONE

Lo strumento opera attraverso l'erogazione di prestiti combinati con sovvenzioni nella forma di contributo a fondo perduto.

Il prestito rimborsabile, concesso al destinatario finale ad un tasso di interesse agevolato, ha una durata di 8 anni comprensiva di un periodo di preammortamento di 12 mesi (due semestri) e viene rimborsato con rate semestrali posticipate. Il tasso di interesse applicato alle somme rimborsate è pari allo 1,5% annuo.

Il prestito è concesso nella misura del 50% o del 75%, a seconda del regime di aiuto applicabile, delle spese ammissibili inerenti alla realizzazione dell'intervento finanziato.

Il prestito è combinato, ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, con una sovvenzione nella forma di contributo a fondo perduto di importo fino al 25% delle spese ammissibili inerenti alla realizzazione dell'intervento finanziato.

La dotazione dello strumento finanziario è di euro 27.000.000,00, comprensivi degli oneri di gestione.

Alle attività ricettivo – alberghiere è assegnata una riserva del 10% delle risorse complessive del fondo, pari a euro 3 milioni, destinata agli investimenti delle strutture ricettive alberghiere liguri di piccola e media dimensione, le cui agevolazioni sono assegnate ai beneficiari attraverso interventi agevolativi nella forma di contributo a fondo perduto.

2.2 BENEFICIARI

Lo strumento è destinato alle micro, piccole e medie imprese – classificate secondo la definizione di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003 e all'allegato 1 del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione europea del 17/06/2014 – iscritte al registro delle Imprese, che realizzino gli interventi agevolabili nelle unità ubicate nel territorio regionale.

2.3 INTERVENTI DEL FONDO

Il fondo interviene fornendo sostegno nella forma di prestito concesso al destinatario finale ad un tasso di interesse agevolato.

Il prestito ha una durata di 8 anni comprensiva di un periodo di preammortamento di 12 mesi (due semestri)

e viene rimborsato con rate semestrali posticipate.

Il prestito, a cui è assegnata una dotazione di risorse finanziarie di euro 20.250.000, è combinato, ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, con una sovvenzione nella forma di contributo a fondo perduto di importo fino al 25% delle spese ammissibili inerenti alla realizzazione dell'intervento finanziato con l'assegnazione di una dotazione di risorse finanziarie di importo pari a euro 6.750.000.

Alle attività ricettivo – alberghiere è assegnata una riserva del 10% delle risorse complessive del fondo, pari a euro 3 milioni, destinata agli investimenti delle strutture ricettive alberghiere liguri di piccola e media dimensione, le cui agevolazioni sono assegnate ai beneficiari attraverso interventi agevolativi nella forma di contributo a fondo perduto nella misura del 50% della spesa ammessa.

Per quanto attiene agli aiuti di stato, l'intervento del fondo è attuato in conformità con le disposizioni del Regolamento della Commissione 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GUUE L del 15.12.2023) e del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

L'agevolazione non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche qualificabili come aiuti di stato e/o concessi ai sensi del Regolamento della Commissione 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", relativamente alle stesse spese ammissibili.

Il fondo interviene per il sostegno a programmi di investimento e di sviluppo delle attività delle PMI realizzati nel territorio regionale

Gli interventi proposti dai destinatari finali vengono selezionati in base ad una preliminare valutazione di ammissibilità formale a seguito della quale, in caso di esito positivo, le proposte vengono sottoposte alla valutazione di merito che viene effettuata sulla base dei criteri di selezione dell'azione in oggetto approvati dal Comitato di Sorveglianza, relativamente all'azione 1.3.2 del PR FESR 2021-2027, ovvero:

CRITERI DI VALUTAZIONE

- Qualità dell'operazione:
 - qualità progettuale;
 - Capacità dell'operazione di innalzare la competitività dell'impresa;
 - capacità di generare effetti in termini di rilancio produttivo e crescita;
- Sostenibilità finanziaria e qualità economico – finanziaria del progetto.

CRITERI DI PREMIALITA'

- sostenibilità ambientale (in termini, ad esempio, di certificazione ambientale);
- cantierabilità e tempi di realizzazione dell'intervento;
- sostenibilità ambientale dell'intervento (in termini di acquisto di macchinari con tecnologie che minimizzano il consumo di risorse (ad es. energia, acqua ecc.), le emissioni di gas a effetto serra e la produzione di rifiuti destinati a smaltimento);
- conseguimento da parte dell'impresa proponente del "rating di legalità" (ottenuto ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 57 del 20 febbraio 2014);
- impatto occupazionale (nuovi posti di lavoro o mantenimento degli esistenti);
- rilevanza della componente femminile e giovanile;
- coerenza con le priorità della smart specialization strategy (S3);
- attività appartenenti al settore della green economy;
- sinergia con la strategia Eusalp per favorire lo sviluppo a livello macroregionale delle filiere produttive di interesse regionale attraverso il trasferimento tecnologico e innovativo, il sostegno alla competitività e all'occupazione.

Le modalità e le condizioni di accesso alle agevolazioni del fondo sono definite da apposito bando predisposto dalla Regione Liguria.

Il bando definisce, fra l'altro, le procedure e le modalità per la presentazione della domanda, la documentazione da presentare a corredo, le modalità di istruttoria delle istanze presentate e le modalità di erogazione delle agevolazioni concesse.

Per le valutazioni relative agli interventi del fondo, FI.L.S.E. costituisce un Comitato di valutazione formato da tre esperti qualificati nella materia, due designati dalla Regione Liguria e uno individuato da FI.L.S.E.

I componenti del Comitato sono nominati da FI.L.S.E. e la stessa garantisce al Comitato i necessari supporti tecnici e amministrativi.

La struttura di governance dello strumento, con il compito di garantire che le operazioni siano attuate nel rispetto delle prescrizioni di legge e delle norme di mercato, è assicurata dal Comitato.

3. GESTIONE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO

3.1 GESTIONE SEPARATA

La gestione del fondo è stata affidata a FI.L.S.E. S.p.A., soggetto in house di Regione.

Con apposito accordo di finanziamento sono affidate a FI.L.S.E. S.p.A, le attività di gestione dello strumento finanziario combinato, ed in particolare i seguenti compiti:

1. collaborazione con i soggetti incaricati dalla Regione di svolgere le attività di promozione, informazione e pubblicità del POR FESR, garantendo il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità;
2. attività di informazione alle imprese;
3. trasmissione per via elettronica all'Autorità di Gestione, nei termini con essa concordati, salvo diverse indicazioni di quest'ultima, ai fini della sorveglianza, delle dichiarazioni di spesa e i dati finanziari delle singole operazioni;
4. predisposizione della modulistica per le imprese per l'accesso alle agevolazioni previste dal Fondo e supporto all'informatizzazione delle modalità di accesso;
5. gestione del procedimento di selezione delle proposte e del procedimento di assegnazione delle agevolazioni ai destinatari finali, attraverso le attività di ricezione e istruttoria delle domande pervenute, decisione in merito alla concessione delle agevolazioni e comunicazione ai soggetti proponenti dei provvedimenti finali in esito all'istruttoria, avvalendosi di un Comitato appositamente costituito;
6. perfezionamento dei contratti;
7. erogazione delle agevolazioni, secondo le modalità definite nelle disposizioni attuative;

FI.L.S.E. svolge l'attività di selezione e attuazione delle operazioni, in applicazione delle norme relative ai fondi SIE, delle disposizioni attuative della Regione e nel rispetto delle procedure e dei criteri di selezione approvati.

Inoltre:

8. assicura l'adempimento degli obblighi in materia di comunicazione e visibilità previsti all'art. 50 e all'Allegato IX del Regolamento (UE) 2021/1060;
9. gestisce i procedimenti di revoca, decadenza, rideterminazione ecc. e di recupero delle somme indebitamente percepite dai destinatari finali;
10. gestisce i contenziosi;
11. comunica all'AdG le irregolarità, delle frodi o delle frodi sospette riscontrate a seguito delle verifiche di propria competenza;
12. assicura la gestione amministrativa e contabile separata delle risorse del fondo;

13. realizza gli adempimenti di competenza inerenti al monitoraggio dei flussi di spesa e degli indicatori finanziari, fisici e procedurali delle operazioni;
14. effettua i controlli, attraverso verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di agevolazione, corredata dalla pertinente documentazione giustificativa e attraverso verifiche in loco, secondo le modalità individuate nel manuale dei sistemi di gestione e controllo (SI.GE.CO);
15. mantiene distinte registrazioni per ognuna delle forme di sostegno per le finalità di report e per la dichiarazione delle spese ammissibili all'AdG;
16. collabora con i soggetti incaricati dalla Regione di svolgere le attività di valutazione in itinere ed ex post degli interventi finanziati, fornendo dati, informazioni, documenti e assicurando la disponibilità per colloqui e/o interviste, ecc;
17. definisce di modalità organizzative e procedurali per assicurare, da parte degli uffici competenti, lo svolgimento codificato di procedure di selezione, gestione e controllo delle operazioni, conformemente al diritto comunitario e nazionale applicabile, al Programma Regionale e alle condizioni per il sostegno dell'operazione, tenuto conto delle indicazioni fornite dall'AdG;
18. garantisce che i beneficiari mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a ciascuna operazione;
19. garantisce, per quanto riguarda i documenti contabili da mantenere e la documentazione di supporto da conservare, una pista di controllo adeguata;
20. su richiesta dell'AdG, fornisce ogni informazione necessaria per consentire all'AdG medesima l'espletamento delle proprie funzioni;
21. fornisce la necessaria collaborazione a tutti i soggetti incaricati delle verifiche per lo svolgimento dei compiti a questi assegnati dai Regolamenti comunitari per il periodo 2021 – 2027, in particolare all'Autorità di Gestione, all'Autorità di Audit e ai funzionari della Commissione europea e della Corte dei conti europea;
22. svolge ogni altra attività connessa alla gestione degli strumenti finanziari del POR FESR 2021 -2027.

Il fondo è costituito con capitale e gestione separata, con l'obbligo di rendicontazione.

FI.L.S.E. provvede a depositare le risorse finanziarie suindicate su un conto separato dalle proprie attività e a gestirlo con contabilità analitica, con l'obbligo di non istituire sulle somme stesse vincoli di alcun genere.

FI.L.S.E. tiene una gestione amministrativa e contabile separata e ne indica la consistenza nel proprio bilancio. I proventi e gli oneri di qualsiasi natura sono portati direttamente a incremento o a decremento delle disponibilità totali del fondo.

Le giacenze del fondo, temporaneamente non utilizzate per le finalità del fondo, sono gestite in modo tale da assicurarne e garantirne primariamente la consistenza e nel rispetto di tale primario obiettivo,

ricavare un rendimento idoneo a garantirne la remunerazione, potendole impiegare per l'acquisto di titoli di Stato o similari e operazioni finanziarie esenti da rischi. I proventi derivanti da tale gestione finanziaria sono portati direttamente a incremento delle disponibilità.

3.2 REIMPIEGO DELLE RISORSE

Gli interessi e le altre plusvalenze sono portati ad incremento delle disponibilità del fondo e utilizzati per lo stesso obiettivo o gli stessi obiettivi del sostegno iniziale, compreso per il pagamento delle commissioni di gestione e il rimborso dei costi di gestione, nello stesso strumento finanziario o, se lo strumento è liquidato, in altri strumenti finanziari o altre forme di sostegno per ulteriori investimenti a favore dei destinatari finali fino alla fine del periodo di ammissibilità, in conformità all'art. 60 del Regolamento (UE) n. 2021/1060.

Le risorse restituite allo strumento finanziario prima della fine del periodo di ammissibilità provenienti da investimenti a favore dei destinatari finali sono reimpiegate, ai sensi dell'art. 62, comma 1 del Regolamento (UE) 2021/1060, nell'ambito dello stesso strumento finanziario o altri strumenti finanziari della Regione Liguria per ulteriori investimenti a favore dei destinatari finali; se del caso, per coprire perdite nell'importo nominale del contributo dei fondi SIE allo strumento finanziario risultanti da un interesse negativo, se tali perdite si verificano nonostante una gestione attiva della tesoreria, o da commissioni e costi di gestione associati a tali ulteriori investimenti, tenendo conto del principio della sana gestione finanziaria.

Le risorse restituite allo strumento durante il periodo di almeno otto anni dalla fine del periodo di ammissibilità, che sono imputabili al sostegno dai fondi SIE allo strumento finanziario, ai sensi dell'art. 62, comma 2 del Regolamento (UE) 2021/1060, sono reimpiegate conformemente agli obiettivi strategici del programma, nel medesimo strumento finanziario, o, in seguito al disimpegno di tali risorse dallo strumento finanziario, in altri strumenti finanziari o in altre forme di sostegno.

3.3 COSTI DI GESTIONE

Per l'attività di gestione del fondo viene riconosciuto a F.I.L.S.E. un corrispettivo corrispondente ai costi di gestione sostenuti, definito nell'Accordo di finanziamento con Regione Liguria, in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) (UE) 2021/1060.

3.4 DURATA E LIQUIDAZIONE

L' accordo di finanziamento che regola la gestione del fondo ha efficacia, salvo ipotesi di revoca totale o parziale per giustificati motivi, fino al 31/12/2034, salvo proroga che potrà essere concordata tra le parti.

Al termine del periodo di erogazione delle agevolazioni, FI.L.S.E. rimborsa, con cadenza annuale, le giacenze del fondo risultanti al termine di ciascun anno solare, al netto delle somme spettanti per i compensi e costi di gestione. A tal fine FI.L.S.E. trasmette a Regione un bilancio con l'indicazione dello stato di consistenza del Fondo al termine dell'anno solare di riferimento.

Alla scadenza dell'accordo, sulla base delle operazioni svolte dal Fondo nel corso della sua esistenza, sono redatti un prospetto riepilogativo di tutta l'attività ed un bilancio, con l'indicazione dello stato di consistenza finale del Fondo. Su tali basi avviene la liquidazione. Le risorse del Fondo conferite inizialmente da FI.L.S.E., incrementate delle plusvalenze realizzate, ovvero ridotte delle perdite realizzate, dei costi di gestione, sono restituite da FI.L.S.E. a Regione.

Le spese ammissibili del fondo alla chiusura del Programma corrispondono all'importo complessivo pagato dallo strumento finanziario ai destinatari finali entro il periodo di ammissibilità, ai pagamenti versati ai destinatari finali o a loro beneficio, al rimborso dei costi di gestione sostenuti o al pagamento delle commissioni di gestione, ai sensi dell'art. 68 del Regolamento (UE) 2021/1060.

3.5 RENDICONTAZIONE DEL FONDO

FI.L.S.E. svolge per conto di Regione Liguria una corretta e adeguata attività di rendicontazione della gestione del Fondo.

Ogni anno, FI.L.S.E. trasmette a Regione un rapporto relativo alle attività ed allo stato delle operazioni effettuate nell'annualità precedente, contenente:

- a) un rendiconto contabile del Fondo, che illustri tutte le modalità di impiego del Fondo stesso con evidenze separate degli elementi relativi alle diverse forme di sostegno impiegate, indichi l'ammontare dei movimenti, l'ammontare della dotazione in essere e l'indicazione e la descrizione dei proventi e delle perdite registrate nel corso dell'anno, nonché dei recuperi a seguito di revoca delle agevolazioni e dei rientri;

- b) un rendiconto generale delle attività di gestione compiute, contenente la relazione dettagliata delle attività svolte e l'elenco delle operazioni effettuate e, in particolare:
- il numero, la data, la durata e l'importo dei prestiti concessi;
 - il numero e l'importo dei prestiti erogati;
 - il numero, la data e l'importo impegnato ed erogato per il sostegno in forma di contributo a fondo perduto;
 - la denominazione, il settore di attività, la dimensione delle imprese finanziate
- c) un rendiconto delle spese di gestione sostenute.

4. GESTIONE DEGLI INTERVENTI NELLA FORMA DI CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Con riferimento alla quota di 3 milioni operante attraverso sovvenzioni nella sola forma di contributo a fondo perduto, con apposita convenzione, su base annuale, sono affidate a FI.L.S.E. S.p.A, le corrispondenti attività di gestione, ed in particolare i seguenti compiti:

1. partecipazione agli incontri di coordinamento attivati dall'AdG e alle riunioni del Comitato di sorveglianza del PR;
2. collaborazione con i soggetti incaricati dalla Regione di svolgere le attività di promozione, informazione e pubblicità del POR FESR, garantendo il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità;
3. utilizzo del sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati istituito dall'Autorità di Gestione, ai sensi dell'art. 72 paragrafo 1, lettera e) del Regolamento (UE) 2021/1060, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, i controlli di primo livello e gli audit, verificandone la corretta implementazione;
4. attività di informazione alle imprese, rendendo altresì disponibili ai beneficiari informazioni utili all'attuazione delle operazioni;
5. trasmissione per via elettronica all'Autorità di Gestione, nei termini con essa concordati, salvo diverse indicazioni di quest'ultima, ai fini della sorveglianza, delle dichiarazioni di spesa e i dati finanziari delle singole operazioni;
6. predisposizione della modulistica per le imprese per l'accesso alle agevolazioni previste dal Fondo e supporto all'informatizzazione delle modalità di accesso;
7. gestione del procedimento di selezione delle proposte e del procedimento di assegnazione delle agevolazioni ai destinatari finali, attraverso le attività di ricezione e istruttoria delle domande pervenute, di selezione delle proposte progettuali e di decisione in merito alla concessione delle agevolazioni e comunicazione ai soggetti proponenti dei provvedimenti finali in esito all'istruttoria;
8. erogazione delle agevolazioni, secondo le modalità definite nelle disposizioni attuative, assicurando il rispetto del termine di 80 giorni per i pagamenti ai beneficiari;

L'aggiudicatario. svolge l'attività di selezione e attuazione delle operazioni, in applicazione delle norme

relative ai fondi SIE, delle disposizioni attuative della Regione e nel rispetto delle procedure e dei criteri di selezione approvati.

L'aggiudicatario inoltre:

9. assicura l'adempimento degli obblighi in materia di comunicazione e visibilità previsti all'art. 50 e all'Allegato IX del Regolamento (UE) 2021/1060;
10. gestisce i procedimenti di revoca, decadenza, rideterminazione ecc. e di recupero delle somme indebitamente percepite dai destinatari finali;
11. gestisce i contenziosi;
12. comunica all'AdG le irregolarità, delle frodi o delle frodi sospette riscontrate a seguito delle verifiche di propria competenza;
13. assicura la gestione amministrativa e contabile separata delle risorse del fondo;
14. realizza gli adempimenti di competenza inerenti al monitoraggio dei flussi di spesa e degli indicatori finanziari, fisici e procedurali delle operazioni finanziate e all'alimentazione periodica del sistema di monitoraggio regionale e alla certificazione periodica alle competenti strutture dell'AdG e dell'Autorità di Certificazione, tramite l'AdG, delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari delle operazioni;
15. effettua i controlli di 1° livello attraverso verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di agevolazione, corredata dalla pertinente documentazione giustificativa e attraverso verifiche in loco, secondo le modalità individuate nel manuale dei sistemi di gestione e controllo (SI.GE.CO);
16. mantiene distinte registrazioni per ognuna delle forme di sostegno per le finalità di report e per la dichiarazione delle spese ammissibili all'AdG;
17. collabora con i soggetti incaricati dalla Regione di svolgere le attività di valutazione in itinere ed ex post degli interventi finanziati, fornendo dati, informazioni, documenti e assicurando la disponibilità per colloqui e/o interviste, ecc;
18. definisce di modalità organizzative e procedurali per assicurare, da parte degli uffici competenti, lo svolgimento codificato di procedure di selezione, gestione e controllo delle operazioni, conformemente al diritto comunitario e nazionale applicabile, al Programma Regionale e alle condizioni per il sostegno dell'operazione, tenuto conto delle indicazioni fornite dall'AdG;
19. garantisce che i beneficiari mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a ciascuna operazione;
20. adotta gli atti necessari a garantire il perseguimento degli obiettivi di spesa al fine di evitare, per quanto di competenza, di incorrere nel disimpegno delle risorse;
21. assicura, per quanto riguarda i documenti contabili da mantenere e la documentazione di supporto da conservare, una pista di controllo adeguata ai sensi dell'art. 69, paragrafo 6), Allegato XIII del Regolamento (UE) 2021/1060;

- 22.garantisce, per quanto riguarda i documenti contabili da mantenere e la documentazione di supporto da conservare, una pista di controllo adeguata;
- 23.su richiesta dell'AdG, fornisce ogni informazione necessaria per consentire all'AdG medesima l'espletamento delle proprie funzioni;
- 24.fornisce la necessaria collaborazione a tutti i soggetti incaricati delle verifiche per lo svolgimento dei compiti a questi assegnati dai Regolamenti comunitari per il periodo 2021 – 2027, in particolare all'Autorità di Gestione, all'Autorità di Audit e ai funzionari della Commissione europea e della Corte dei conti europea;
- 25.collabora, per quanto di propria competenza, all'assolvimento di ogni altro onere e adempimento previsto a carico dell'AdG dalla normativa comunitaria in vigore.

FI.L.S.E. provvede a depositare le risorse finanziarie suindicate su un conto separato dalle proprie attività e a gestirlo con contabilità analitica, con l'obbligo di non istituire sulle somme stesse vincoli di alcun genere.

FI.L.S.E. tiene una gestione amministrativa e contabile separata e ne indica la consistenza nel proprio bilancio. I proventi e gli oneri di qualsiasi natura sono portati direttamente a incremento o a decremento delle disponibilità totali del fondo.

Le giacenze del fondo, temporaneamente non utilizzate per le finalità del fondo, sono gestite in modo tale da assicurarne e garantirne primariamente la consistenza e nel rispetto di tale primario obiettivo, ricavare un rendimento idoneo a garantirne la remunerazione, potendole impiegare per l'acquisto di titoli di Stato o similari e operazioni finanziarie esenti da rischi. I proventi derivanti da tale gestione finanziaria sono portati direttamente a incremento delle disponibilità.

FI.L.S.E. svolge per conto di Regione Liguria una corretta e adeguata attività di rendicontazione della gestione delle risorse.



PROGRAMMA REGIONALE LIGURIA FESR 2021 – 2027

Priorità: 1. Sviluppo e consolidamento della competitività e dell'attrattività del sistema ligure, con particolare riferimento a innovazione, digitalizzazione e rafforzamento degli investimenti.

Obiettivo specifico: RSO1.3. Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi (FESR)

Azione 1.3.2 per sostenere la ripresa degli investimenti produttivi per conseguire un potenziamento della base produttiva, il suo sviluppo tecnologico, la sua competitività e l'occupazione

Bando per la presentazione delle domande di accesso al fondo per il sostegno a programmi di investimento e di sviluppo delle attività delle PMI realizzati nel territorio regionale

1) Obiettivi

Regione Liguria ha costituito, presso F.I.L.S.E. S.p.A., un fondo per il sostegno di programmi di investimento e di sviluppo delle attività di PMI realizzati nel territorio regionale, nell'ambito dell'azione 1.3.2 del PR FESR 2021-2027 per sostenere "la ripresa degli investimenti produttivi per conseguire un potenziamento della base produttiva, il suo sviluppo tecnologico, la sua competitività e l'occupazione", attraverso uno strumento finanziario combinato con sovvenzioni nella forma di contributo a fondo perduto e interventi in forma di contributo a fondo perduto.

In attuazione dell'Azione 1.3.2 del PR FESR Liguria 2021 - 2027, il bando per la presentazione delle domande di accesso al fondo si propone di sostenere gli investimenti produttivi delle piccole e medie imprese al fine il potenziamento della loro base produttiva, lo sviluppo tecnologico, il rafforzamento della loro competitività e dell'occupazione.

Il fondo per il sostegno di programmi di investimento e di sviluppo delle attività di PMI realizzati nel territorio regionale è articolato nelle seguenti tre linee:

- Linea A "investimenti delle PMI nelle zone non ricadenti nelle aree di crisi industriale complessa e non complessa";
- Linea B "investimenti delle PMI nelle zone ricadenti nelle aree di crisi industriale complessa e non complessa";
- Linea C "investimenti delle strutture ricettive alberghiere di piccola e media dimensione nel territorio regionale";

Il bando contiene **due sezioni**:

- 1) una sezione riportante "i requisiti di ammissibilità e le condizioni di accesso alle agevolazioni" per ciascuna delle tre linee del fondo;
- 2) una sezione – comune per tutte le tre linee – riportante "le modalità di presentazione delle domande, di istruttoria delle domande presentate e di concessione ed erogazione delle agevolazioni ai beneficiari".

Indice

SEZIONE 1 “Requisiti di ammissibilità e condizioni di accesso alle agevolazioni”	5
LINEA A “investimenti nei territori non ricadenti nelle aree di crisi industriale complessa e non complessa”	6
par. 1 - soggetti beneficiari	7
par. 2 - localizzazione	7
par. 3 – iniziative ammissibili	8
par. 4 – spese ammissibili	9
par. 5 – intensità e forma dell’agevolazione	11
LINEA B “investimenti nei territori ricadenti nelle aree di crisi industriale complessa e non complessa”	14
par. 1 - soggetti beneficiari	15
par. 2 - localizzazione	16
par. 3 – iniziative ammissibili	16
par. 4 – spese ammissibili	17
par. 5 – intensità e forma dell’agevolazione	19
LINEA C “investimenti delle strutture ricettive alberghiere di piccola e media dimensione nel territorio regionale”	22
par. 1 - soggetti beneficiari	23
par. 2 - localizzazione	23
par. 3 – iniziative ammissibili	24
par. 4 – spese ammissibili	24
par. 5 – intensità e forma dell’agevolazione	27
SEZIONE 2 “modalità di presentazione delle domande, di istruttoria delle domande presentate e di	

concessione ed erogazione delle agevolazioni ai beneficiari (Linee A-B-C-)	28
par. 1 – presentazione delle proposte	29
par. 2 – documentazione obbligatoria	29
par. 3 – istruttoria	30
par. 4 – erogazione dell’agevolazione	33
par. 5 – obblighi del beneficiario.....	34
par. 6 revoche	36
par. 7 controlli	37
par. 8 tutela della privacy	37

ALLEGATI AL BANDO

Allegato 1 – Elenco delle attività economiche (classificazione ATECO 2007) - linee A e B.....	38
Allegato 2 – Elenco dei territori delle aree di crisi Industriale complessa savonese e non complessa liguri - linee A e B	42
Allegato 3 – Limiti e condizioni previsti dagli articoli 14, 17 e 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 Linee A e B.....	46
Allegato 4 – Esclusioni previste dall’art. 7, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2021/1058 linee A – B – C	49
Allegato 5 – Criteri di valutazione - linee A – B – C	50
Allegato 6 – Principio del “non arrecare un danno significativo” (Do not significant harm, DNSH).....	51
Allegato 7 – Tutela della privacy.....	53

SEZIONE 1

REQUISITI DI AMMISSIBILITA' E CONDIZIONI DI ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI

LINEA A “investimenti delle PMI nei territori non ricadenti nelle aree di crisi industriale complessa e non complessa”

LINEA B “investimenti delle PMI nei territori ricadenti nelle aree di crisi industriale complessa e non complessa”

LINEA C “investimenti delle strutture ricettive alberghiere di piccola e media dimensione nel territorio regionale”

**REQUISITI DI AMMISSIBILITA' E CONDIZIONI DI ACCESSO
ALLE AGEVOLAZIONI**

LINEA DI ATTIVITA' A)

**“INVESTIMENTI NEI TERRITORI NON RICADENTI NELLE
AREE DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA E NON
COMPLESSA”**

1) Soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda di agevolazione le micro, piccole e medie imprese in forma singola o associata (forma cooperativa o consortile), costituite e iscritte al Registro delle imprese, che esercitano un'attività economica di cui alla classificazione ATECO 2007, tra quelle indicate come ammesse nell'Allegato 1) al presente bando.

Le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come riconosciuta dall'omologo registro delle imprese.

Ai fini della definizione di impresa e della determinazione della dimensione, si utilizza la definizione di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003 e all'allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17/06/2014.

Non possono presentare domanda i raggruppamenti temporanei d'impresa e le reti d'impresa.

2. Sono esclusi dai benefici del presente bando:
 - a) Le imprese in stato di liquidazione giudiziale, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale per il quale sia già stato adottato il decreto di omologazione) ed ogni altra procedura concorsuale prevista dal Decreto legislativo 14/2019, così come modificato ai sensi del D.lgs. 83/2022, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
 - b) le imprese in difficoltà¹;
 - c) le imprese oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi²;
 - d) le imprese destinatarie di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dalla Regione Liguria e che non sono in regola con la restituzione delle somme dovute;
 - e) le imprese che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni pubbliche o comunque a ciò ostative.

2) Localizzazione

1. Gli investimenti ammessi ad agevolazione devono essere realizzati nell'ambito di strutture operative dell'impresa localizzate nei territori della regione Liguria non ricadenti nell'area di crisi industriale complessa savonese³ (Allegato 2), individuata con deliberazioni della Giunta nn. 812/2016, 835/2016 e riconosciuta con Decreto Ministeriale del 21/09/2016 e nelle aree di crisi industriale non complessa

¹ Art. 2 comma 18) del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014

² Art. 9 comma 2 Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

³ L'area di crisi industriale complessa comprende il Sistema Locale del Lavoro di Cairo Montenotte (i comuni di Altare, Bardineto, Bormida, Cairo Montenotte, Calizzano, Carcare, Cengio, Cosseria, Dego, Giusvalla, Mallare, Millesimo, Murialdo, Osiglia, Pallare, PianaCrixia, Plodio e Roccavignale), il vadese (i comuni di Vado ligure e Quiliano) e Villanova d'Albenga.

liguri⁴ (Allegato 2), che risultino regolarmente censite presso la CCIAA.

2. Gli investimenti devono essere riferiti a una o più attività economiche indicate nell'Allegato 1 che risultano esercitate nella sede/i oggetto dell'intervento.

3) Iniziative ammissibili

1. Sono ammissibili all'agevolazione i programmi d'investimento diretti:
 - a) alla realizzazione di nuove unità produttive;
 - b) all'ampliamento di unità produttive esistenti;
 - c) alla diversificazione della produzione in nuovi prodotti o servizi;
 - d) al cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti interessati dall'investimento nell'unità produttiva;
 - e) all'acquisizione di attivi di uno stabilimento che è stato chiuso o che sarebbe stato chiuso in assenza di tale acquisizione
2. I programmi di investimento sono agevolati, su indicazione del proponente, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis o nei limiti e alle condizioni previsti dagli articoli 13, 14, 17 e 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, indicati nell'allegato 3.
3. I programmi di investimento agevolati ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023 possono essere avviati a far data dal 1° settembre 2024; I programmi di investimento agevolati nei limiti e alle condizioni previsti dagli articoli 13, 14, 17 e 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione.
4. Ai fini delle presenti disposizioni, per data di avvio si intende:
 - per i programmi di investimento agevolati nei limiti e alle condizioni previsti dagli articoli 13, 14, 17 e 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o qualsiasi impegno che rende irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifica per prima.L'acquisto del terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi e la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio e se sostenuti prima della domanda non sono ritenuti ammissibili.
In caso di acquisizioni, per avvio dei lavori si intende il momento di acquisizione degli attivi

⁴ La proposta di elenco dei territori candidabili agli interventi agevolativi previsti per le aree di crisi industriale non complessa liguri è stata approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 961/2016. Con decreto del Direttore Generale DGPICPMI e del Direttore DGIAI del MISE del 19/12/2016 è stato riconosciuto l'elenco nazionale dei territori candidati alle agevolazioni previste per le aree di crisi industriale non complessa.

- direttamente collegati allo stabilimento acquisito;
- per i programmi di investimento agevolati ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, il primo titolo di spesa ammesso alle agevolazioni.
5. I programmi d'investimento:
- a) non devono essere materialmente completati o pienamente attuati prima della data di concessione del finanziamento;
 - b) devono essere conclusi entro 12 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione, con possibilità di richiesta di un'unica proroga adeguatamente motivata e comunque non superiore a 6 mesi. Ai fini delle presenti disposizioni la conclusione del programma di investimento coincide con l'ultimo titolo di spesa ammesso all'agevolazione;
 - c) devono essere di importo ammissibile agevolabile superiore a euro 200.000;
 - d) non devono superare l'importo massimo ammissibile di euro 50 milioni.
6. I giustificativi di spesa successivi alla presentazione della domanda devono contenere gli estremi del C.U.P. (codice unico di progetto) comunicato da F.I.L.S.E. S.p.A. Per le spese antecedenti, il C.U.P. deve essere riportato nelle quietanze di pagamento
7. Tutti i titoli di spesa devono essere intestati al soggetto richiedente.
8. Gli interventi non devono riguardare attività oggetto di delocalizzazione ai sensi dell'art. 66 del Regolamento (UE) 1060/2021 o trasferimento di un'attività produttiva fuori dalla regione (NUTS 2) in cui ha ricevuto il sostegno in conformità all'art. 65, paragrafo 1 lettera a) del Regolamento medesimo.
9. Non sono ammissibili i programmi di investimento riconducibili alle esclusioni previste dall'art. 7, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2021/1058, elencate nell'Allegato 4.

4) Spese ammissibili

1. Sono ammissibili, le seguenti voci di spesa:
- a. acquisto di macchinari, impianti produttivi e attrezzature nuovi di fabbrica, acquisto (cessione della proprietà o dell'uso) di programmi informatici, brevetti, licenze (es. licenze d'uso per piattaforme digitali, digital market, condivisione di documenti ecc.), know-how; non sono ammissibili le spese relative a mezzi mobili ad eccezione di quelli strettamente necessari al ciclo produttivo e se a servizio esclusivo della struttura produttiva oggetto dell'agevolazione, il cui costo è riconosciuto nella misura massima del 30% dell'importo complessivo dei costi ammissibili riferiti agli altri beni di cui alla presente voce di spesa;
 - b. acquisto di fabbricati già costruiti, purché non abbiano beneficiato, nel corso dei cinque anni precedenti, di un finanziamento pubblico nazionale o europeo, opere edili ed impiantistiche, ivi comprese tutte le attività per oneri tecnici dalla progettazione al collaudo;
 - c. acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni, nel limite del 10% del totale delle spese

- ammissibili di cui alla voce b);
- d. prestazioni consulenziali, nel limite del 10% del totale delle spese ammissibili di cui alle voci a), b) e c), per studi di fattibilità e piani d'impresa, per studi di valutazione d'impatto ambientale e per la certificazione di qualità aziendale ed ambientale, comprese le spese di certificazione; spese per l'introduzione di innovazioni del sistema distributivo attraverso l'adozione di soluzioni tecnologiche e/o sistemi digitali (es. soluzioni di digital/web marketing, siti internet, "e-business" e "e-commerce", punto vendita digitale, ecc);
2. Le spese di cui alle lettere b) e c) sono ammissibili solo se documentate da perizia giurata di stima redatta da un qualificato professionista iscritto ad albo pubblico, attestante il valore di mercato del fabbricato e/o del terreno. Nel caso di acquisto di immobile, la perizia dovrà attestare altresì la conformità dell'immobile alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, nonché alle disposizioni dettate a tutela del paesaggio e degli altri vincoli gravanti sull'area interessata e dovrà essere prodotta apposita dichiarazione attestante che l'immobile non abbia fruito, nei cinque anni precedenti, di un finanziamento pubblico nazionale o europeo.
 3. La somma delle spese di acquisto di fabbricati già costruiti e per opere edili e impiantistiche, ivi comprese tutte le attività per oneri tecnici dalla progettazione al collaudo, di cui alla lettera b) del punto 1), è ammessa nella misura massima non superiore all'ammontare della spesa ammissibile di cui alla voce a).
 4. Sono ammissibili i preventivi e i titoli di spesa relativi ai beni materiali di cui alla voce a) del precedente punto 1) nei quali l'importo imponibile e ammissibile dei beni considerati ammortizzabili per i quali si richiede l'agevolazione sia almeno pari a 500,00 euro.
 5. Gli attivi materiali e immateriali del precedente punto 1) sono ammissibili se considerati ammortizzabili.
 6. Le spese devono essere adeguatamente tracciate nella contabilità aziendale, in conformità alle disposizioni di legge e ai principi contabili.
 7. Per tutte le spese è sempre escluso l'ammontare relativo all'I.V.A., qualora recuperabile da parte del soggetto beneficiario, e qualsiasi onere accessorio fiscale o finanziario.
 8. Non sono ammissibili, tra le altre, le spese non puntualmente sopra citate ed in particolare:
 - a) relativamente ai consorzi, sono ammissibili esclusivamente le spese agli stessi fatturate e da questi sostenute. Non sono, pertanto, ammissibili le spese sostenute direttamente dalle singole imprese consorziate e successivamente ri-fatturate al Consorzio e da questo rimborsate alle singole imprese.
 - b) le spese fatturate all'impresa richiedente da altra impresa che si trovi con la prima, nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, o nel caso in cui entrambe siano partecipate per almeno il 25% da un medesimo altro soggetto. Tale ultima partecipazione rileva anche se determinata in via indiretta;
 - c) le spese effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria dal legale rappresentante, dai soci

dell'impresa e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari della stessa, ovvero dal coniuge o parenti o affini entro il secondo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;

- d) le spese effettuate e/o fatturate da società, comprese le ditte individuali, nella cui compagine sociale siano presenti i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi o parenti o affini entro il secondo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
 - e) l'acquisto di scorte e le spese di funzionamento e relative la gestione corrente dell'impresa;
 - f) le prestazioni effettuate con personale dell'impresa richiedente e i lavori in economia o commesse interne;
 - g) l'acquisto di beni usati o rigenerati, salvo il caso di acquisizione di attivi di uno stabilimento, ai sensi e nei limiti di quanto stabilito all'articolo 2, punto 49, del Regolamento 651/2014;
 - h) gli acquisti effettuati tramite locazione finanziaria;
 - i) l'acquisto di beni a fini dimostrativi, di rappresentanza e/o meramente sostitutivi;
 - j) le spese sostenute per l'adempimento ad obblighi imposti da normative regionali, statali e comunitarie;
 - k) l'acquisto di materiale di consumo e beni assimilabili⁵;
 - l) le spese per consulenze continuative e periodiche, relative agli ordinari costi di gestione dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità.
9. I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti ovvero tramite permuta o compensazione, pena l'esclusione del relativo importo di agevolazione.
10. I conti correnti bancari o postali, utilizzati, anche in via non esclusiva, per il pagamento delle spese ammesse ad agevolazione e per l'accreditamento dell'agevolazione concessa devono essere intestati al soggetto beneficiario.
11. Non è possibile apportare variazioni al progetto presentato prima del ricevimento del provvedimento di concessione.

5) Intensità e forma dell'agevolazione

1. L'agevolazione è concessa nella forma di prestito a tasso agevolato combinato con una sovvenzione nella forma di contributo a fondo perduto, secondo le modalità e le misure di seguito indicate.
2. L'agevolazione è concessa, alternativamente, su richiesta del proponente, ai sensi Regolamento (UE) 2023/2831 del 13 dicembre 2023 (a titolo "*de minimis*") o nei limiti e alle condizioni previste dagli articoli 13, 14, 17 e 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014,

⁵ Materiale di consumo e beni assimilabili: materiali e oggetti che, per l'uso continuo, sono destinati a esaurirsi o a deteriorarsi rapidamente o che sono considerati di facile consumo/sostituzione. Es.: oggetti di cancelleria qualunque sia il prezzo, stampati, carta, prodotti cartotecnici, strumenti e materiali per la pulizia, cartucce, toner, alimenti, biancheria (asciugamani, lenzuola, coperta, cuscini, tovaglie, ecc.), accessori d'arredamento (tappeti, tendaggi, vasi, fiori, piante, contenitori, ecc.), utensili per cucina (posate, piatti, pentole, bicchieri, ecc.), abbigliamento in dotazione al personale per lo svolgimento della propria attività, ecc...

indicati nell'allegato 3. In caso di opzione per l'agevolazione ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, su indicazione del proponente, l'aiuto può essere concesso ai sensi dell'art. 17 (aiuti agli investimenti a favore delle PMI) del Regolamento n. 651/2014 qualora l'iniziativa rispetti i relativi requisiti o ai sensi dell'art. 14 (aiuti a finalità regionale agli investimenti) qualora rispetti i relativi requisiti e il programma di investimenti sia realizzato nelle aree ammissibili agli aiuti a finalità regionale.

3. Relativamente alle iniziative agevolate ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831:
 - a) Il prestito a tasso agevolato, il cui importo massimo non può superare un milione di euro, è concesso nella misura del 75% dell'importo dell'investimento ammissibile;
 - b) Il contributo a fondo perduto è concesso fino alla misura massima del 25% dell'importo dell'investimento ammissibile ed è comunque determinato in relazione all'agevolazione corrispondente al prestito agevolato, entro le soglie massime degli aiuti "*de minimis*" concedibili ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831;
 - c) La somma del prestito a tasso agevolato e del contributo a fondo perduto non può superare l'ammontare dell'investimento ammissibile.

4. Relativamente alle iniziative agevolate ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014:
 - a) Il prestito a tasso agevolato, il cui importo massimo non può superare un milione di euro, è concesso nella misura del 50% dell'importo dell'investimento ammissibile;
 - b) Il contributo a fondo perduto, il cui importo massimo non può superare 500.000 euro, è concesso fino alla misura massima del 25% dell'importo dell'investimento ammissibile ed è comunque determinato in relazione all'agevolazione corrispondente al prestito agevolato nei limiti delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014;
 - c) La somma del prestito a tasso agevolato e del contributo a fondo perduto non può superare l'importo pari al 75% dell'importo dell'investimento ammissibile. I beneficiari delle agevolazioni devono apportare un contributo finanziario pari ad almeno il 25% dei costi ammissibili dell'investimento attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico;

5. Il prestito ha durata fino a otto anni, comprensiva di un eventuale periodo di preammortamento di durata massima di dodici mesi, e viene rimborsato con rate semestrali posticipate costanti con scadenza 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno.

6. Il tasso di interesse applicato alle somme rimborsate è fissato nella misura di un tasso fisso nominale annuo pari allo 1,5%.

7. La sottoscrizione del contratto di finanziamento agevolato sarà effettuata previo rilascio di idonee garanzie finalizzate alla restituzione del prestito, che saranno valutate da FI.L.S.E. SpA a suo insindacabile giudizio.

8. L'agevolazione concessa nella forma di prestito a tasso agevolato, espressa in termini di ESL

(equivalente sovvenzione lordo) corrisponde alla differenza tra i valori, attualizzati alla data di concessione delle agevolazioni, delle rate calcolate al tasso di riferimento vigente alla medesima data e delle rate calcolate al tasso agevolato. L'aiuto concesso nella forma di contributo a fondo perduto corrisponde all'importo della sovvenzione concessa.

9. Ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa unica non supera euro 300.000 nell'arco di tre anni. Ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014, le spese di cui alla lettera d) del punto 1 del paragrafo 4) (prestazioni consulenziali) l'intensità massima dell'agevolazione ammonta al 50% della relativa spesa ammessa. Ai sensi degli articoli 13, 14, 17 del Regolamento (UE) n. 651/2014 le intensità massime di aiuto espresse in percentuale della spesa ammessa relativa alle altre voci di spesa sono le seguenti:

ubicazione dell'unità locale interessata dall'investimento	Dimensione d'impresa	
	Piccola	media
Area ammessa alla deroga ex art. 107 3 c	35%	25%
Area non ammessa alla deroga ex art. 107 3 c	20%	10%

10. Il calcolo dell'agevolazione viene effettuato a partire dal prestito rimborsabile. Ad esaurimento di una delle due risorse finanziarie stanziata (contributo a fondo perduto o prestito rimborsabile), il finanziamento potrà riguardare anche solo una forma di agevolazione, che potrà arrivare fino rispettivamente al 75% dell'investimento ammissibile per il prestito a tasso agevolato e al 25% dell'investimento ammissibile per il contributo a fondo perduto.
11. Qualora si determinino nuove disponibilità finanziarie derivanti da rinunce, revoche, riduzione del contributo concesso o altro, nonché in caso di ulteriori economie, le somme residue possono essere destinate al finanziamento di domande ritenute ammissibili ma non finanziate, presentate a valere sul presente bando.
12. Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche qualificabili come aiuti di stato e/o concessa titolo di un Regolamento *de minimis*, relativamente alle stesse spese ammissibili.

**REQUISITI DI AMMISSIBILITA' E CONDIZIONI DI ACCESSO
ALLE AGEVOLAZIONI**

LINEA DI ATTIVITA' B)

**“INVESTIMENTI NEI TERRITORI RICADENTI NELLE AREE DI
CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA E NON COMPLESSA”**

1) Soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda di agevolazione le micro, piccole e medie imprese in forma singola o associata (forma cooperativa o consortile), costituite e iscritte al Registro delle imprese, che esercitano un'attività economica di cui alla classificazione ATECO 2007, tra quelle indicate come ammesse nell'Allegato 1 al presente bando.

Le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come riconosciuta dall'omologo registro delle imprese.

Ai fini della definizione di impresa e della determinazione della dimensione, si utilizza la definizione di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003 e all'allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17/06/2014.

Non possono presentare domanda i raggruppamenti temporanei d'impresa e le reti d'impresa.

2. Sono esclusi dai benefici del presente bando:

- f) Le imprese in stato di liquidazione giudiziale, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale per il quale sia già stato adottato il decreto di omologazione) ed ogni altra procedura concorsuale prevista dal Decreto legislativo 14/2019, così come modificato ai sensi del D.lgs. 83/2022, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- g) le imprese in difficoltà⁶;
- h) le imprese oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi⁷;
- i) le imprese destinatarie di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dalla Regione Liguria e che non sono in regola con la restituzione delle somme dovute;
- j) le imprese che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni pubbliche o comunque a ciò ostative.
- k) le imprese che hanno presentato domanda di agevolazione a valere sul bando per l'accesso al fondo per il sostegno di programmi di investimento e di sviluppo delle attività di PMI realizzati nell'area di crisi industriale complessa savonese o sul bando per l'accesso al fondo per il sostegno di programmi di investimento e di sviluppo delle attività di PMI realizzati nelle aree di crisi industriale complessa, attuativi dell'azione del PR FESR Liguria 2021 – 2027, approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 602/2024, ad eccezione del caso in cui la domanda sia stata respinta per motivi di inaccogliabilità/inammissibilità.

⁶ Art. 2 comma 18) del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014

⁷ Art. 9 comma 2 Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

2) Localizzazione

1. Gli investimenti ammessi ad agevolazione devono essere realizzati nell'ambito di strutture operative dell'impresa localizzate nell'Area di crisi industriale complessa del savonese⁸ (Allegato 2), individuata con deliberazioni della Giunta nn. 812/2016, 835/2016 e riconosciuta con Decreto Ministeriale del 21/09/2016 e nelle aree di crisi industriale non complessa liguri⁹ (Allegato 2), che risultino regolarmente censite presso la CCIAA.
2. Gli investimenti devono essere riferiti a una o più attività economiche indicate nell'Allegato 1 che risultano esercitate nella sede/i oggetto dell'intervento.

3) Iniziative ammissibili

1. Sono ammissibili all'agevolazione i programmi d'investimento diretti:
 - a) alla realizzazione di nuove unità produttive;
 - b) all'ampliamento di unità produttive esistenti;
 - c) alla diversificazione della produzione in nuovi prodotti o servizi;
 - d) al cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti interessati dall'investimento nell'unità produttiva;
 - e) all'acquisizione di attivi di uno stabilimento che è stato chiuso o che sarebbe stato chiuso in assenza di tale acquisizione
2. I programmi di investimento sono agevolati nei limiti e alle condizioni previsti dagli articoli 13, 14, 17 e 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, indicati nell'allegato 3.
3. I programmi di investimento:
 - a) devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Ai fini delle presenti disposizioni, per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o qualsiasi impegno che rende irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifica per prima. L'acquisto del terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi e la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio e se sostenuti prima della domanda non sono ritenuti ammissibili. In caso di acquisizioni, per avvio dei lavori si

⁸ L'area di crisi industriale complessa comprende il Sistema Locale del Lavoro di Cairo Montenotte (i comuni di Altare, Bardineto, Bormida, Cairo Montenotte, Calizzano, Carcare, Cengio, Cosseria, Dego, Giusvalla, Mallare, Millesimo, Murialdo, Osiglia, Pallare, PianaCrixia, Plodio e Roccavignale), il vadese (i comuni di Vado ligure e Quiliano) e Villanova d'Albenga.

⁹ La proposta di elenco dei territori candidabili agli interventi agevolativi previsti per le aree di crisi industriale non complessa liguri è stata approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 961/2016. Con decreto del Direttore Generale DGPICPMI e del Direttore DGIAl del MISE del 19/12/2016 è stato riconosciuto l'elenco nazionale dei territori candidati alle agevolazioni previste per le aree di crisi industriale non complessa.

- intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito;
- b) non devono essere materialmente completati o pienamente attuati prima della data di concessione del finanziamento agevolato.
 - c) devono essere conclusi entro 12 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione, con possibilità di richiesta di un'unica proroga adeguatamente motivata e comunque non superiore a 6 mesi; ai fini delle presenti disposizioni la conclusione del programma di investimento coincide con l'ultimo titolo di spesa ammesso all'agevolazione.
 - d) devono essere di importo ammissibile agevolabile superiore a euro 200.000.
 - e) non devono superare l'importo massimo ammissibile di 50 milioni di euro;
4. I giustificativi di spesa successivi alla presentazione della domanda devono contenere gli estremi del C.U.P. (codice unico di progetto) comunicato da F.I.L.S.E. S.p.A. Per le spese antecedenti, il C.U.P. deve essere riportato nelle quietanze di pagamento.
 - .
 5. Tutti i titoli di spesa devono essere intestati al soggetto richiedente.
 6. Gli interventi non devono riguardare attività oggetto di delocalizzazione ai sensi dell'art. 66 del Regolamento (UE) 1060/2021 o trasferimento di un'attività produttiva fuori dalla regione (NUTS 2) in cui ha ricevuto il sostegno in conformità all'art. 65, paragrafo 1 lettera a) del Regolamento medesimo.
 7. Non sono ammissibili i programmi di investimento riconducibili alle esclusioni previste dall'art. 7, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2021/1058, elencate nell'Allegato 4.

4) Spese ammissibili

1. Sono ammissibili, le seguenti voci di spesa:
 - a. acquisto di macchinari, impianti produttivi e attrezzature nuovi di fabbrica, acquisto (cessione della proprietà o dell'uso) di programmi informatici, brevetti, licenze (es. licenze d'uso per piattaforme digitali, digital market, condivisione di documenti ecc.), know-how; non sono ammissibili le spese relative a mezzi mobili ad eccezione di quelli strettamente necessari al ciclo produttivo e se a servizio esclusivo della struttura produttiva oggetto dell'agevolazione, il cui costo è riconosciuto nella misura massima del 30% dell'importo complessivo dei costi ammissibili riferiti agli altri beni di cui alla presente voce di spesa;
 - b. acquisto di fabbricati già costruiti, purché non abbiano beneficiato, nel corso dei cinque anni precedenti, di un finanziamento pubblico nazionale o europeo, opere edili ed impiantistiche, ivi comprese tutte le attività per oneri tecnici dalla progettazione al collaudo;
 - c. acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni, nel limite del 10% del totale delle spese ammissibili di cui alla voce b);
 - d. prestazioni consulenziali, nel limite del 10% del totale delle spese ammissibili di cui alle voci a), b) e c), per studi di fattibilità e piani d'impresa, per studi di valutazione d'impatto ambientale e per la certificazione di qualità aziendale ed ambientale, comprese le spese di certificazione; spese

per l'introduzione di innovazioni del sistema distributivo attraverso l'adozione di soluzioni tecnologiche e/o sistemi digitali (es. soluzioni di digital/web marketing, siti internet, "e-business" e "e-commerce", punto vendita digitale, ecc);

2. Le spese di cui alle lettere b) e c) sono ammissibili solo se documentate da perizia giurata di stima redatta da un qualificato professionista iscritto ad albo pubblico, attestante il valore di mercato del fabbricato e/o del terreno. Nel caso di acquisto di immobile, la perizia dovrà attestare altresì la conformità dell'immobile alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, nonché alle disposizioni dettate a tutela del paesaggio e degli altri vincoli gravanti sull'area interessata e dovrà essere prodotta apposita dichiarazione attestante che l'immobile non abbia fruito, nei cinque anni precedenti, di un finanziamento pubblico nazionale o europeo.
3. La somma delle spese di acquisto di fabbricati già costruiti e per opere edili e impiantistiche, ivi comprese tutte le attività per oneri tecnici dalla progettazione al collaudo, di cui alla lettera b) del punto 1), è ammessa nella misura massima non superiore all'ammontare della spesa ammissibile di cui alla voce a).
4. Sono ammissibili i preventivi e i titoli di spesa relativi ai beni materiali di cui alla voce a) del precedente punto 1) nei quali l'importo imponibile e ammissibile dei beni considerati ammortizzabili per i quali si richiede l'agevolazione sia almeno pari a 500,00 euro.
5. Gli attivi materiali e immateriali del precedente punto 1) sono ammissibili se considerati ammortizzabili.
6. Le spese devono essere adeguatamente tracciate nella contabilità aziendale, in conformità alle disposizioni di legge e ai principi contabili.
7. Per tutte le spese è sempre escluso l'ammontare relativo all'I.V.A., qualora recuperabile da parte del soggetto beneficiario, e qualsiasi onere accessorio fiscale o finanziario.
8. Non sono ammissibili, tra le altre, le spese non puntualmente sopra citate ed in particolare:
 - a. relativamente ai consorzi, sono ammissibili esclusivamente le spese agli stessi fatturate e da questi sostenute. Non sono, pertanto, ammissibili le spese sostenute direttamente dalle singole imprese consorziate e successivamente ri-fatturate al Consorzio e da questo rimborsate alle singole imprese.
 - b. le spese fatturate all'impresa richiedente da altra impresa che si trovi con la prima, nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, o nel caso in cui entrambe siano partecipate per almeno il 25% da un medesimo altro soggetto. Tale ultima partecipazione rileva anche se determinata in via indiretta;
 - c. le spese effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari della stessa, ovvero dal coniuge o parenti o affini entro il secondo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
 - d. le spese effettuate e/o fatturate da società, comprese le ditte individuali, nella cui compagine

sociale siano presenti i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi o parenti o affini entro il secondo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;

- e. l'acquisto di scorte e le spese di funzionamento e relative la gestione corrente dell'impresa;
 - f. le prestazioni effettuate con personale dell'impresa richiedente e i lavori in economia o commesse interne;
 - g. l'acquisto di beni usati o rigenerati, salvo il caso di acquisizione di attivi di uno stabilimento, ai sensi e nei limiti di quanto stabilito all'articolo 2, punto 49, del Regolamento 651/2014;
 - h. gli acquisti effettuati tramite locazione finanziaria;
 - i. l'acquisto di beni a fini dimostrativi, di rappresentanza e/o meramente sostitutivi;
 - j. le spese sostenute per l'adempimento ad obblighi imposti da normative regionali, statali e comunitarie;
 - k. l'acquisto di materiale di consumo e beni assimilabili¹⁰;
 - l. le spese per consulenze continuative e periodiche, relative agli ordinari costi di gestione dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità.
9. I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti ovvero tramite permuta o compensazione, pena l'esclusione del relativo importo di agevolazione.
10. I conti correnti bancari o postali, utilizzati, anche in via non esclusiva, per il pagamento delle spese ammesse ad agevolazione e per l'accreditamento dell'agevolazione concessa devono essere intestati al soggetto beneficiario.
11. Non è possibile apportare variazioni al progetto presentato prima del ricevimento del provvedimento di concessione.

5) Intensità e forma dell'agevolazione

1. L'agevolazione è concessa nella forma di prestito a tasso agevolato combinato con una sovvenzione nella forma di contributo a fondo perduto, secondo le modalità e nelle misure di seguito indicate.
2. L'agevolazione è concessa nei limiti e alle condizioni previste dagli articoli 13, 14, 17 e 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, indicati nell'allegato 3. Su richiesta del proponente l'aiuto può essere concesso ai sensi dell'art. 17 (aiuti agli investimenti a favore delle PMI) del Regolamento n. 651/2014 qualora l'iniziativa rispetti i relativi requisiti o ai sensi dell'art. 14 (aiuti a finalità regionale agli investimenti) qualora rispetti i relativi requisiti e il programma

¹⁰ Materiale di consumo e beni assimilabili: materiali e oggetti che, per l'uso continuo, sono destinati a esaurirsi o a deteriorarsi rapidamente o che sono considerati di facile consumo/sostituzione. Es.: oggetti di cancelleria qualunque sia il prezzo, stampati, carta, prodotti cartotecnici, strumenti e materiali per la pulizia, cartucce, toner, alimenti, biancheria (asciugamani, lenzuola, coperta, cuscini, tovaglie, ecc.), accessori d'arredamento (tappeti, tendaggi, vasi, fiori, piante, contenitori, ecc.), utensili per cucina (posate, piatti, pentole, bicchieri, ecc.), abbigliamento in dotazione al personale per lo svolgimento della propria attività, ecc...

di investimenti sia realizzato nelle aree ammissibili agli aiuti a finalità regionale.

3. Il prestito a tasso agevolato, il cui importo massimo non può superare un milione di euro, è concesso nella misura del 50% dell'importo dell'investimento ammissibile.
4. Il prestito ha durata fino a otto anni, comprensiva di un eventuale periodo di preammortamento di durata massima di dodici mesi, e viene rimborsato con rate semestrali posticipate costanti con scadenza 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno.
5. Il tasso di interesse applicato alle somme rimborsate è fissato nella misura di un tasso fisso nominale annuo pari allo 1,5%.
6. La sottoscrizione del contratto di finanziamento agevolato sarà effettuata previo rilascio di idonee garanzie finalizzate alla restituzione del prestito, che saranno valutate da FI.L.S.E. SpA a suo insindacabile giudizio.
7. L' aiuto concesso nella forma di prestito a tasso agevolato, espressa in termini di ESL (equivalente sovvenzione lordo) corrisponde alla differenza tra i valori, attualizzati alla data di concessione delle agevolazioni, delle rate calcolate al tasso di riferimento vigente alla medesima data e delle rate calcolate al tasso agevolato. L'aiuto concesso nella forma di contributo a fondo perduto corrisponde all'importo della sovvenzione concessa.
8. Il contributo a fondo perduto, il cui importo massimo non può superare 500.000 euro, è concesso fino alla misura massima del 25% dell'importo dell'investimento ammissibile ed è comunque determinato in relazione all'agevolazione corrispondente al prestito agevolato, nei limiti delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014.
9. La somma del prestito a tasso agevolato e del contributo a fondo perduto non può superare l'importo pari al 75% dell'importo dell'investimento ammissibile. I beneficiari delle agevolazioni devono apportare un contributo finanziario pari ad almeno il 25% dei costi ammissibili dell'investimento attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico.
10. Ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014, le spese di cui alla lettera d) del punto 1 del paragrafo 4) (prestazioni consulenziali) l'intensità massima dell'agevolazione ammonta al 50% della relativa spesa ammessa. Ai sensi degli articoli 13, 14, 17 del Regolamento (UE) n. 651/2014 le intensità massime di aiuto espresse in percentuale della spesa ammessa relativa alle altre voci di spesa sono le seguenti:

ubicazione dell'unità locale interessata dall'investimento	Dimensione d'impresa	
	Piccola	media
Area ammessa alla deroga ex art. 107 3 c	35%	25%
Area non ammessa alla deroga ex art. 107 3 c	20%	10%

11. Il calcolo dell'agevolazione viene effettuato a partire dal prestito rimborsabile. Ad esaurimento di una delle due risorse finanziarie stanziata (contributo a fondo perduto o prestito rimborsabile), il finanziamento potrà riguardare anche solo una forma di agevolazione, che potrà arrivare fino rispettivamente al 75% della somma di cui al precedente punto 4 per il prestito a tasso agevolato e al 25% della somma di cui al precedente punto 4 per il contributo a fondo perduto.

12. Qualora si determinino nuove disponibilità finanziarie derivanti da rinunce, revoche, riduzione del contributo concesso o altro, nonché in caso di ulteriori economie, le somme residue possono essere destinate al finanziamento di domande ritenute ammissibili ma non finanziate, presentate a valere sul presente bando.

13. Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche qualificabili come aiuti di stato e/o concessi a titolo di un Regolamento de minimis, relativamente alle stesse spese ammissibili.

REQUISITI DI AMMISSIBILITA' E CONDIZIONI DI ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI

LINEA C)

“investimenti delle strutture ricettive alberghiere di piccola e media dimensione nel territorio regionale”

1) Soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda di agevolazione le micro, piccole e medie imprese in forma singola o associata (forma cooperativa o consortile), costituite e iscritte al Registro delle imprese, che esercitano con regolare autorizzazione o altro titolo riconosciuto, attività ricettivo – alberghiera di cui al titolo II, capo I della legge regionale n. 1/2024 (alberghi, residenze turistico – alberghiere, locande, alberghi diffusi e condhotel).

Le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come riconosciuta dall'omologo registro delle imprese.

Ai fini della definizione di impresa e della determinazione della dimensione, si utilizza la definizione di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003 e all'allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17/06/2014.

Non possono presentare domanda i raggruppamenti temporanei d'impresa e le reti d'impresa.

2. Sono esclusi dai benefici del presente bando:

- a. Le imprese in stato di liquidazione giudiziale, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale per il quale sia già stato adottato il decreto di omologazione) ed ogni altra procedura concorsuale prevista dal Decreto legislativo 14/2019, così come modificato ai sensi del D.lgs. 83/2022, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- b. le imprese in difficoltà¹¹;
- c. le imprese oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi¹²;
- d. le imprese destinatarie di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dalla Regione Liguria e che non sono in regola con la restituzione delle somme dovute;
- e. le imprese che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni pubbliche o comunque a ciò ostative.

2) Localizzazione

1. Gli investimenti ammessi ad agevolazione devono essere realizzati nell'ambito di strutture operative dell'impresa localizzate nel territorio della regione Liguria, che risultino regolarmente censite presso la CCIAA.
2. Gli investimenti devono essere riferiti all'attività economica di cui al punto 1 che risulta esercitata nella sede/i oggetto dell'intervento.

¹¹ Art. 2 comma 18) del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014

¹² Art. 9 comma 2 Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

3) Iniziative ammissibili

1. Sono ammissibili all'agevolazione i programmi d'investimento diretti:
 - a) alla realizzazione di nuove strutture ricettive;
 - b) alla riqualificazione e all'ampliamento di strutture ricettive esistenti;
 - c) all'offerta di nuovi servizi alla clientela e/o al loro miglioramento, tramite soluzioni innovative e/o digitali.
2. Sono ammissibili le spese riferite a programmi di investimento avviati a far data dal 1° settembre 2024, purché non materialmente completati o pienamente attuati alla data di presentazione della domanda di agevolazione.
3. I giustificativi di spesa successivi alla presentazione della domanda devono contenere gli estremi del C.U.P. (codice unico di progetto) comunicato da F.I.L.S.E. S.p.A. Per le spese antecedenti, il C.U.P. deve essere riportato nelle quietanze di pagamento.
4. I programmi di investimento devono essere conclusi entro 12 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione, con possibilità di richiesta di un'unica proroga adeguatamente motivata e comunque non superiore a 6 mesi.
5. Ai fini del presente bando, l'avvio e la conclusione del programma d'investimento coincidono rispettivamente con il primo e l'ultimo titolo di spesa ammessi all'agevolazione.
6. L'investimento ammissibile agevolabile non può essere inferiore a euro 50.000,00.
7. Tutti i titoli di spesa devono essere intestati al soggetto richiedente.
8. Gli interventi non devono riguardare attività oggetto di delocalizzazione ai sensi dell'art. 66 del Regolamento (UE) 1060/2021 o trasferimento di un'attività produttiva fuori dalla regione (NUTS 2) in cui ha ricevuto il sostegno in conformità all'art. 65, paragrafo 1 lettera a) del Regolamento medesimo.
9. Non sono ammissibili i programmi di investimento riconducibili alle esclusioni previste dall'art. 7, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2021/1058, elencate nell'Allegato 4.

4) Spese ammissibili

1. Sono ammissibili, le seguenti voci di spesa:
 - a. acquisto di macchinari, attrezzature e arredi nuovi di fabbrica, acquisto (cessione della proprietà o dell'uso) di programmi informatici, brevetti, licenze (es. licenze d'uso per piattaforme digitali, digital market, condivisione di documenti ecc.), know-how; non sono ammissibili le spese relative a mezzi mobili ad eccezione di quelli strettamente necessari al ciclo produttivo e se a servizio

esclusivo della struttura produttiva oggetto dell'agevolazione, il cui costo è riconosciuto nella misura massima del 30% dell'importo complessivo dei costi ammissibili riferiti agli altri beni di cui alla presente voce di spesa;

- b. acquisto di fabbricati già costruiti, purché non abbiano beneficiato, nel corso dei cinque anni precedenti, di un finanziamento pubblico nazionale o europeo, opere edili ed impiantistiche, ivi comprese tutte le attività per oneri tecnici dalla progettazione al collaudo;
 - c. acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni, nel limite del 10% del totale delle spese ammissibili di cui alla voce b);
 - d. prestazioni consulenziali, nel limite del 10% del totale delle spese ammissibili di cui alle voci a), b) e c), per studi di fattibilità e piani d'impresa, per studi di valutazione d'impatto ambientale e per la certificazione di qualità aziendale ed ambientale, comprese le spese di certificazione; spese per l'introduzione di innovazioni del sistema distributivo attraverso l'adozione di soluzioni tecnologiche e/o sistemi digitali (es. soluzioni di digital/web marketing, siti internet, "e-business" e "e-commerce", punto vendita digitale, ecc);
 - e. costi generali per la definizione e gestione del progetto nella misura del 7% della somma delle spese ammissibili di cui alle voci a), b), c) e d).
2. Le spese di cui alle lettere b) e c) sono ammissibili solo se documentate da perizia giurata di stima redatta da un qualificato professionista iscritto ad albo pubblico, attestante il valore di mercato del fabbricato e/o del terreno. Nel caso di acquisto di immobile, la perizia dovrà attestare altresì la conformità dell'immobile alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, nonché alle disposizioni dettate a tutela del paesaggio e degli altri vincoli gravanti sull'area interessata e dovrà essere prodotta apposita dichiarazione attestante che l'immobile non abbia fruito, nei cinque anni precedenti, di un finanziamento pubblico nazionale o europeo.
 3. La somma delle spese di acquisto di fabbricati già costruiti e per opere edili e impiantistiche, ivi comprese tutte le attività per oneri tecnici dalla progettazione al collaudo, di cui alla lettera b) del punto 1), è ammessa nella misura massima non superiore all'ammontare della spesa ammissibile di cui alla voce a).
 4. Sono ammissibili i preventivi e i titoli di spesa relativi ai beni materiali di cui alla voce a) del precedente punto 1) nei quali l'importo imponibile e ammissibile dei beni considerati ammortizzabili per i quali si richiede l'agevolazione sia almeno pari a 500,00 euro.
 5. Gli attivi materiali e immateriali (cessione della proprietà dei beni di cui alla voce a) del precedente punto 1) sono ammissibili se considerati ammortizzabili.
 6. Le spese devono essere adeguatamente tracciate nella contabilità aziendale, in conformità alle disposizioni di legge e ai principi contabili.
 7. Per tutte le spese è sempre escluso l'ammontare relativo all'I.V.A., qualora recuperabile da parte del soggetto beneficiario, e qualsiasi onere accessorio fiscale o finanziario.

8. Non sono ammissibili, tra le altre, le spese non puntualmente sopra citate ed in particolare:
- a) relativamente ai consorzi, sono ammissibili esclusivamente le spese agli stessi fatturate e da questi sostenute. Non sono, pertanto, ammissibili le spese sostenute direttamente dalle singole imprese consorziate e successivamente ri-fatturate al Consorzio e da questo rimborsate alle singole imprese.
 - b) le spese fatturate all'impresa richiedente da altra impresa che si trovi con la prima, nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, o nel caso in cui entrambe siano partecipate per almeno il 25% da un medesimo altro soggetto. Tale ultima partecipazione rileva anche se determinata in via indiretta;
 - c) le spese effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari della stessa, ovvero dal coniuge o parenti o affini entro il secondo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
 - d) le spese effettuate e/o fatturate da società, comprese le ditte individuali, nella cui compagine sociale siano presenti i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi o parenti o affini entro il secondo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
 - e) l'acquisto di scorte e le spese di funzionamento e relative la gestione corrente dell'impresa;
 - f) le prestazioni effettuate con personale dell'impresa richiedente e i lavori in economia o commesse interne;
 - g) l'acquisto di beni usati o rigenerati, salvo il caso di acquisizione di attivi di uno stabilimento, ai sensi e nei limiti di quanto stabilito all'articolo 2, punto 49, del Regolamento 651/2014;
 - h) gli acquisti effettuati tramite locazione finanziaria;
 - i) l'acquisto di beni a fini dimostrativi, di rappresentanza e/o meramente sostitutivi;
 - j) le spese sostenute per l'adempimento ad obblighi imposti da normative regionali, statali e comunitarie;
 - k) l'acquisto di materiale di consumo e beni assimilabili¹³;
 - l) le spese per consulenze continuative e periodiche, relative agli ordinari costi di gestione dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità.
9. I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti ovvero tramite permuta o compensazione, pena l'esclusione del relativo importo di agevolazione.

¹³ Materiale di consumo e beni assimilabili: materiali e oggetti che, per l'uso continuo, sono destinati a esaurirsi o a deteriorarsi rapidamente o che sono considerati di facile consumo/sostituzione. Es.: oggetti di cancelleria qualunque sia il prezzo, stampati, carta, prodotti cartotecnici, strumenti e materiali per la pulizia, cartucce, toner, alimenti, biancheria (asciugamani, lenzuola, coperta, cuscini, tovaglie, ecc.), accessori d'arredamento (tappeti, tendaggi, vasi, fiori, piante, contenitori, ecc.), utensili per cucina (posate, piatti, pentole, bicchieri, ecc.), abbigliamento in dotazione al personale per lo svolgimento della propria attività, ecc...

10. I conti correnti bancari o postali, utilizzati, anche in via non esclusiva, per il pagamento delle spese ammesse ad agevolazione e per l'accreditamento dell'agevolazione concessa devono essere intestati al soggetto beneficiario.
11. Non è possibile apportare variazioni al progetto presentato prima del ricevimento del provvedimento di concessione.

5) Intensità e forma dell'agevolazione

1. L'agevolazione è concessa nella forma di contributo a fondo perduto nella misura del 50% dell'importo del programma di investimento ammissibile e fino all'importo massimo non superiore a euro 200.000, nel rispetto del regime "de minimis", di cui al Regolamento della Commissione 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GUUE L del 15.12.2023).
2. Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche qualificabili come aiuti di stato e/o concessi a titolo di un Regolamento *de minimis*, relativamente alle stesse spese ammissibili.

SEZIONE 2

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, DI ISTRUTTORIA DELLE
DOMANDE PRESENTATE E DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DELLE
AGEVOLAZIONI AI BENEFICIARI

LINEA A – B – C

1) Presentazione delle proposte

1. Le domande di ammissione ad agevolazione, rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, devono essere redatte esclusivamente on line accedendo al sistema "Bandi on line" dal sito internet www.filse.it, oppure dal sito filseonline.regione.liguria.it, compilate in ogni loro parte e complete di tutta la documentazione richiesta, da allegare alle stesse in formato elettronico, firmate con firma digitale in corso di validità dal legale rappresentante dell'impresa proponente (formato PDF.p7m.) e inoltrate esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico, pena l'inammissibilità della domanda stessa, a decorrere dal giorno 31/03/2025 e fino al giorno 07/04/2025, fatto salvo che si procederà alla chiusura anticipata dello sportello nel giorno in cui le richieste presentate supereranno le risorse disponibili.

Le domande potranno essere inviate dal lunedì alla domenica dalle ore 8.30 alle ore 17.30.

La procedura informatica sarà disponibile nella modalità off-line a far data dal 20/03/2025.

2. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo a valere sul presente bando.
3. Le domande di ammissione ad agevolazione sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo.
4. Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data di invio telematico.
5. Tutte le comunicazioni e tutte le richieste intercorrenti tra l'impresa e F.I.L.S.E. avverranno tramite il sistema bandi on line e, quando necessario, tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC), la quale dovrà risultare già attiva alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

2) Documentazione obbligatoria

1. La domanda, da redigersi in formato elettronico, al fine di essere inoltrata in via telematica, dovrà essere compilata in tutte le schermate previste dal sistema "bandi on line", con l'identificazione altresì del titolare effettivo e dovrà essere corredata dai seguenti documenti, allegati anch'essi in formato elettronico:
 - a. copia dei preventivi e/o titoli di spesa relativamente alle spese di cui al punto 4 delle linee A, B e C del bando;
 - b. computo metrico estimativo relativo alle opere edili e impiantistiche oggetto dell'intervento, redatto in forma analitica sulla base del prezzario regionale più recente con data e intestazione dell'impresa richiedente;
 - c. elaborati tecnici del progetto predisposti nelle scale grafiche idonee a localizzare l'intervento e a illustrare le caratteristiche edilizie e impiantistiche.
2. I preventivi e/o i titoli di spesa dovranno riportare fedelmente quanto inserito sul sistema bandi on line. In caso di discrepanza si procederà alla valutazione mediante criteri prudenziali. Qualora, in caso di spese già effettuate, i titoli di spesa non riportino gli elementi indicati, gli stessi

dovranno essere inseriti in una relazione da redigere a cura del fornitore del servizio che dovrà essere allegata in formato elettronico.

3. Tutta la documentazione di cui sopra, allegata in formato elettronico (a titolo esemplificativo: giustificativi di spesa, dichiarazione, etc.), dovrà essere completa e leggibile in tutti i suoi contenuti ed in formato PDF.
4. Gli eventuali titoli abilitativi e di disponibilità degli immobili necessari alla realizzazione dell'intervento, dovranno essere ottenuti dall'impresa in conformità alla normativa vigente, e comunque antecedentemente alla richiesta di erogazione, e mantenuti presso la propria sede a disposizione per gli eventuali controlli.

3) Istruttoria

1. Il 10% delle risorse finanziarie disponibili, pari a euro 3 milioni, è riservato ai beneficiari della linea C del bando.
2. L'istruttoria delle domande viene effettuata da FI.L.S.E. S.p.A. con procedura valutativa.
3. Le domande presentate nei termini vengono ordinate, per l'esame istruttorio, sulla base del rapporto tra la nuova occupazione generata dall'intervento nell'unità produttiva oggetto dell'agevolazione (nel periodo decorrente dalla data di avvio del progetto fino al termine ultimo previsto per la rendicontazione della spesa) in termini di nuovi posti di lavoro creati a tempo indeterminato e con contratto di lavoro dipendente, in applicazione di contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e la somma dei costi del programma di investimento proposti:

$$\frac{\text{nuova occupazione generata}}{\text{importo investimento proposto}}$$
4. Ai fini della valorizzazione della "nuova occupazione generata", viene assegnato un valore pari a 1 per ciascun nuovo posto di lavoro creato a tempo indeterminato¹⁴.
5. Il rapporto di cui al punto 3 è ulteriormente incrementato dei valori sottoindicati in base ai seguenti criteri premiali:

critero	Valore incrementale
Sostenibilità ambientale (beneficiario in possesso di certificazione ambientale o intervento ricomprendente costi per acquisizione di certificazione ambientale)	Incremento di un valore pari al 5% del rapporto di cui al punto 3
(Cantierabilità e tempi di realizzazione dell'intervento) Realizzazione dell'intervento entro 6 mesi dalla presentazione della domanda	Incremento di un valore pari al 5% del rapporto di cui al punto 3
Sostenibilità ambientale dell'intervento (in termini di acquisto di macchinari con tecnologie che	Incremento di un valore pari al 5% del rapporto di cui al punto 3

¹⁴ I valori saranno riproporzionati in caso di lavoratori assunti a tempo parziale (es. part time al 50% =0,5)

minimizzano il consumo di risorse (ad es. energia, acqua ecc.), le emissioni di gas a effetto serra e la produzione di rifiuti destinati a smaltimento)	
(Conseguimento da parte dell'impresa proponente del "rating di legalità) Possesso da parte dell'impresa richiedente del "rating di legalità	Incremento di un valore pari al 5% del rapporto di cui al punto 3
(Rilevanza della componente femminile e giovanile) impresa la cui compagine sociale sia costituita per almeno il 50% da donne o giovani (di età non superiore a 35 anni) con almeno il 50% del capitale sociale	Incremento di un valore pari al 5% del rapporto di cui al punto 3
Coerenza con le priorità della smart specialization strategy (S3)	Incremento di un valore pari al 5% del rapporto di cui al punto 3 qualora l'intervento sia realizzato in uno degli ambiti prioritari della S3 (tecnologia del mare, sicurezza e qualità della vita e salute e sicurezza della vita)
Attività appartenenti al settore della green economy	Incremento di un valore pari al 5% del rapporto di cui al punto 3
Sinergie con la Strategia Eusalp per favorire lo sviluppo a livello macroregionale delle filiere produttive di interesse regionale attraverso il trasferimento tecnologico e innovativo, il sostegno alla competitività e all'occupazione	Incremento di un valore pari al 5% del rapporto di cui al punto 3 in caso di dimostrate sinergie con la Strategia Eusalp per favorire lo sviluppo a livello macroregionale delle filiere produttive di interesse regionale attraverso il trasferimento tecnologico e innovativo, il sostegno alla competitività e all'occupazione

6. Nel caso di parità è data priorità si procederà al sorteggio in presenza di notaio.
7. F.I.L.S.E. S.p.A. procede alla valutazione istruttoria delle domande pervenute secondo l'ordine come sopra determinato, esaminando preliminarmente le imprese destinatarie della riserva di cui alla linea C fino alla concorrenza delle corrispondenti disponibilità e procedendo quindi, a istruire le restanti domande secondo l'ordine come sopra determinato, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. In caso di mancato completo assorbimento delle risorse finanziarie riservate, le risorse disponibili saranno attribuite ad incremento della dotazione delle linee A e B.
8. Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute sarà attuato in conformità alle disposizioni della L.R. 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e relativo regolamento regionale di attuazione n. 2 del 17/05/2011 e della legge n. 241/90.
9. Non sono ammesse regolarizzazioni, fatte salve le rettifiche di meri errori materiali, o completamenti della domanda e della relativa documentazione obbligatoria.
10. Superata la verifica formale, F.I.L.S.E. si riserva la facoltà di richiedere eventuali precisazioni sul merito dell'investimento presentato.
11. L'attività istruttoria deve concludersi entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, con comunicazione, ai soggetti proponenti, di giudizio positivo o negativo sull'ammissibilità dell'iniziativa alle agevolazioni.

12. In caso di esito negativo dell'istruttoria, F.I.L.S.E., prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica, tempestivamente all'impresa, ai sensi dell'art. 14 della Legge 56 del 25/11/2009, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'impresa ha il diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Tale facoltà non riapre i termini perentori previsti dal bando per l'invio della documentazione obbligatoria da allegare esclusivamente al momento dell'invio della domanda, restando ferme le preclusioni e le cause di inammissibilità della domanda maturate a seguito del mancato rispetto delle previsioni del bando in oggetto.
13. La comunicazione di cui sopra interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
14. Per le domande valutate positivamente, nella comunicazione saranno evidenziate le spese ammesse e quelle escluse, con la determinazione del totale dei costi ammissibili del progetto.
15. L'elenco delle operazioni finanziate è pubblicato sul sito internet della Regione Liguria.
16. Il richiedente o chiunque abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi della legge regionale 25/11/2009, n. 56 e relativo regolamento, può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi.
17. Le domande saranno selezionate in due fasi, al fine di valutare:
 - a. l'ammissibilità formale della domanda;
 - b. il merito del progetto proposto a finanziamento.

Prima Fase: Valutazione di ammissibilità formale della domanda

I criteri relativi alla fase di verifica dell'ammissibilità formale della domanda corrispondono ad altrettanti requisiti di procedibilità della fase istruttoria.

In tale fase l'istruttoria sarà tesa a verificare:

- a. Rispetto delle forme, delle modalità e dei tempi prescritti dal bando per l'inoltro della domanda.
- b. Completezza e regolarità della documentazione (compilazione integrale, presenza di tutta la documentazione prescritta a corredo, sottoscrizione da parte del legale rappresentante, ecc.).
- c. Requisiti soggettivi prescritti dal bando in capo al/i potenziale/i beneficiario/i (forma giuridica, dimensione d'impresa, ecc.).
- d. Coerenza con le categorie di operazione associate alla procedura di attuazione in conformità con quanto previsto dall'art 73, comma 2, lett. g) del Regolamento (UE) 2021/1060.
- e. Coerenza con la strategia, i contenuti e l'obiettivo specifico del Programma Regionale.
- f. Coerenza con gli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel rapporto Vas con

riferimento al DNSH;

- g. Assenza di interventi di delocalizzazione in conformità all'art. 66 o che costituirebbero trasferimento di un'attività produttiva in conformità all'articolo 65, comma 1, lettera a) del Regolamento (UE) 2021/1060;

Le domande ritenute formalmente ammissibili saranno sottoposte alla successiva valutazione tecnica che terrà conto della rispondenza ai seguenti requisiti:

Seconda Fase: Valutazione del merito del progetto proposto

Nella fase di valutazione del merito del progetto proposto ad agevolazione il giudizio è di tipo "qualitativo" e comporta l'attribuzione di un punteggio, assegnato sulla base dei criteri di selezione di cui all'allegato 5, che determina l'ammissione/non ammissione ad agevolazione.

Saranno ritenute ammissibili ad agevolazione le domande il cui esame di merito in ordine al criterio di selezione n. 4 (Sostenibilità finanziaria del progetto) abbia esito positivo e che conseguano punteggio minimo uguale a 25.

4) Erogazione dell'agevolazione

1. L'erogazione dell'agevolazione concessa è subordinata alla disponibilità della sede dell'intervento indicata quale sede del programma di investimento e alla verifica che il beneficiario non è destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.
2. Le agevolazioni saranno erogate, entro 80 giorni dalla presentazione della richiesta da parte del beneficiario, secondo le seguenti modalità:

LINEE A e B

1. erogazione del prestito a titolo di anticipazione

Dal momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento agevolato, il beneficiario deve richiedere entro 30 giorni l'erogazione dell'intero prestito concesso, a titolo di anticipazione, previa presentazione di richiesta da redigersi in formato elettronico, al fine di essere inoltrata in via telematica. La richiesta deve essere corredata da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o garanzia rilasciata da uno dei soggetti di cui agli articoli 106 e 107 del Decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, secondo il modello che sarà disponibile sul sistema bandi online, a garanzia dell'importo erogato, che garantirà il regolare completamento dell'investimento e che sarà svincolata contestualmente all'erogazione del saldo del contributo a fondo perduto.

Le garanzie reali e/o le fideiussioni bancarie e/o le polizze assicurative e/o le garanzie rilasciate da uno dei soggetti di cui agli articoli 106 e 107 del Decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, prestate a garanzia della restituzione del prestito, potranno essere utilizzate anche ai fini della erogazione dell'anticipazione.

2. erogazione acconto

Il beneficiario può richiedere un acconto, nella misura del 40% del contributo a fondo perduto al raggiungimento di uno stato di avanzamento della spesa pari ad almeno il 40% dell'investimento ammesso. La richiesta di erogazione dell'acconto dell'agevolazione, da redigersi in formato elettronico al fine di essere inoltrata in via telematica, dovrà essere presentata compilando le schermate inserite nel sistema "bandi online" e allegando la documentazione ivi richiesta, anch'essa in formato elettronico, relative alla richiesta di erogazione da parte dell'impresa beneficiaria, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000.

3. erogazione del saldo

L'erogazione del saldo del contributo a fondo perduto avviene ad ultimazione dell'intervento. La richiesta di erogazione del saldo dell'agevolazione, da redigersi in formato elettronico, al fine di essere inoltrata in via telematica, dovrà essere presentata compilando le schermate inserite nel sistema "bandi on line" e allegando la documentazione ivi richiesta, anch'essa in formato elettronico, relative alla richiesta di erogazione da parte dell'impresa beneficiaria, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000.

L'erogazione dell'agevolazione in forma di contributo a fondo perduto è subordinata all'avvenuta erogazione del prestito agevolato.

LINEA C

- a. anticipo fino al 95% dell'agevolazione concessa – a richiesta del beneficiario – che potrà essere erogata previa presentazione dell'originale cartaceo di fidejussione bancaria, polizza assicurativa o garanzia rilasciata dai soggetti iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui l'art. 106 del D. Lgs n. 385/1993, a garanzia dell'importo erogato, secondo lo schema che sarà disponibile sul sistema "bandi on line", che sarà svincolata contestualmente all'erogazione del saldo del contributo;
- b. una quota, pari al 40% dell'agevolazione concessa al raggiungimento di uno stato di avanzamento della spesa pari ad almeno il 40% del progetto ammesso, oppure, in caso di avvenuta richiesta di anticipazione, la quota a SAL potrà essere richiesta fino al raggiungimento del 95% dell'agevolazione concessa al netto dell'anticipo già erogato, previa presentazione della documentazione a supporto del corrispondente avanzamento della spesa ed inserita nel sistema bandi on line;
- c. saldo ad ultimazione del progetto, previa presentazione della documentazione richiesta ed inserita nel sistema bandi on line.

5) Obblighi del beneficiario

1. È fatto obbligo ai soggetti beneficiari del contributo di:
 - a) realizzare materialmente e concludere il programma di investimento entro i termini previsti al paragrafo 3 delle corrispondenti linee A, B e C, conformemente alla proposta approvata;
 - b) produrre la rendicontazione finale di spesa – così come previsto dalla relativa modulistica – entro 60

giorni dalla data ultima concessa per il completamento dell'investimento ammesso ad agevolazione;

- c) mantenere per un periodo di 3 anni, successivi alla data di erogazione del contributo, i seguenti requisiti:
- localizzazione delle unità operative del beneficiario del contributo interessate dall'intervento nei territori di cui alle corrispondenti linee del bando;
 - non cessazione dell'attività produttiva, salvo il caso in cui sia dovuta a fallimento non fraudolento. In caso di inottemperanza, il contributo erogato è revocato e recuperato in proporzione al periodo per il quale l'obbligo non è stato rispettato.
- d) non trasferire a qualsiasi titolo, per atto volontario, e non destinare ad usi diversi da quelli previsti dall'iniziativa finanziata, i beni acquistati o realizzati, per la durata di 3 anni dalla data di erogazione del contributo salvo la loro sostituzione con beni di qualità e funzionalità analoghe, in presenza di cause di forza maggiore, previa comunicazione corredata da idonea perizia di qualificato professionista iscritto ad albo pubblico; l'inottemperanza dell'obbligo comporta la revoca dell'agevolazione corrispondente ai beni trasferiti e/o destinati ad usi diversi;
- e) mantenere per la durata del progetto e fino all'istanza di erogazione a saldo, pena la revoca del contributo, i requisiti di accesso alle agevolazioni (ad eccezione del requisito dimensionale);
- f) dare comunicazione a F.I.L.S.E. qualora intendano rinunciare all'esecuzione dell'iniziativa agevolata;
- g) fornire alla Regione e a F.I.L.S.E., qualora richiesti, durante la realizzazione, i dati sull'avanzamento dell'intervento e i dati relativi agli indicatori fisici e finanziari di realizzazione e, per i 5 anni successivi al completamento dell'intervento, i dati relativi agli indicatori socio – economici volti a valutare gli effetti prodotti;
- h) comunicare a F.I.L.S.E. ogni eventuale informazione concernente fatti che pregiudichino il mantenimento in capo al beneficiario del contributo concesso;
- i) conservare a disposizione della Regione per un periodo di 10 anni, a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo, la documentazione originale di spesa;
- j) rispettare gli obblighi in materia di informazione e comunicazione al pubblico sul sostegno fornito dal FESR all'operazione, previsti dall'art. dall'art 50 – *Responsabilità dei beneficiari* del Reg. (UE) 1060/2021 e dell'Allegato IX del medesimo regolamento, e in particolare:
- adottare misure di informazione e comunicazione per il pubblico sul sostegno fornito dai fondi secondo quanto indicato dagli artt. 47 e 50 e dall'All. IX del Reg. (UE) 2021/1060 informando in modo chiaro, in qualunque documento informativo destinato al pubblico relativo alla proposta finanziata nonché ai suoi risultati, che la stessa è stata finanziata nell'ambito del PR FESR Liguria 2021/2027
- e inoltre
- durante l'attuazione di un'operazione il beneficiario è tenuto a fornire sul proprio sito web, laddove esistente, una breve descrizione dell'operazione, compresi finalità e risultati, che evidenzia il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione e a collocare almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3) che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio;

- k) accettare sia durante l'istruttoria, sia durante e dopo la realizzazione dell'iniziativa, le verifiche tecniche ed i controlli che la FI.L.S.E., gli Organi comunitari, statali e regionali riterranno di effettuare in relazione all'agevolazione concessa e/o erogata;
- l) garantire la tracciabilità delle spese relative al progetto nel proprio sistema contabile;
- m) riportare su tutti i documenti di spesa il CUP (codice unico progetto), salvo quanto previsto al paragrafo 3 delle corrispondenti linee del bando;
- n) garantire il rispetto del divieto di pantouflage previsto dall'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.
- o) aggiornare al ricorrere di modifiche, i dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo dell'impresa nel rispetto della normativa antiriciclaggio.

6) Revoche

1. La revoca totale o parziale dell'agevolazione sarà deliberata dalla FI.L.S.E. nei casi in cui:
 - a) il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;
 - b) il beneficiario abbia ottenuto per le stesse spese altre agevolazioni pubbliche qualificabili come aiuti di stato e/o concessi a titolo di un Regolamento *de minimis*;
 - c) il beneficiario non abbia eseguito l'iniziativa in conformità alla proposta approvata nei contenuti e nelle finalità previste;
 - d) il beneficiario non abbia provveduto a rendicontare a FI.L.S.E. le spese dell'intervento o abbia rendicontato a consuntivo spese ammissibili di importo inferiore alla somma minima ammissibile di cui al paragrafo 3 "iniziative ammissibili", delle corrispondenti linee del bando, salvo, in questo ultimo caso, cause di forza maggiore debitamente motivate;
 - e) dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempienze dell'impresa beneficiaria.
 - f) il beneficiario non abbia confermato a consuntivo i dati di progetto per i quali in sede di istruttoria è stato assegnato il relativo punteggio, e risultando così il punteggio complessivo inferiore a quello minimo stabilito per la finanziabilità dell'iniziativa;

In caso di scostamento in riduzione rilevato tra i dati esposti in domanda e quelli a consuntivo relativi alla nuova occupazione generata dall'iniziativa e/o mancata conferma di quanto indicato in domanda in merito ai criteri di priorità, che comportino l'alterazione dell'ordine, si procederà alla conseguente riduzione proporzionale dell'agevolazione, tenendo conto dell'incidenza dello scostamento rilevato.

2. Nel caso in cui l'intervento non venga ultimato entro i termini prescritti, la FI.L.S.E. effettuerà la revoca parziale dell'agevolazione relativa ai titoli di spesa datati successivamente a detti termini, fatta salva ogni determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento dell'intervento e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il procedimento di revoca del contributo concesso si dovrà concludere entro 60 giorni dal primo atto di impulso.

3. Il provvedimento di revoca dovrà contenere, tra l'altro, l'ammontare della somma da recuperare nonché le modalità ed i tempi ai quali deve attenersi il beneficiario del contributo.
4. La procedura di revoca comporterà, nei casi in cui il beneficiario abbia ottenuto l'erogazione del contributo, il recupero dello stesso, gravato degli interessi legali calcolati dalla data di erogazione a quella di restituzione dello stesso.

7) Controlli

1. I competenti Organi comunitari, statali e regionali possono effettuare, in qualsiasi momento, controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità e la conformità della realizzazione delle iniziative finanziate.
2. Laddove, all'esito dell'attività di controllo, risulti l'indebita percezione dei contributi di cui al presente bando a causa dell'insussistenza dei richiesti requisiti imputabile al beneficiario, si provvederà alla revoca del contributo – con le modalità di cui al paragrafo 6 del presente bando – e all'applicazione, ricorrendone i presupposti di legge, della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 316 ter del Codice penale.

8) Tutela della privacy

1. Per quanto concerne il trattamento dei dati personali si prega di far riferimento all'informativa allegata alla presente, resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. (Allegato 7)
2. FI.L.S.E. S.p.A. provvederà alla pubblicazione sul proprio sito internet www.filse.it alla voce "Società trasparente" dei dati richiesti ai sensi della normativa vigente in materia di Anticorruzione e Trasparenza, con particolare riferimento alla Legge n. 190/2012 e al D. Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Allegato 1

Elenco delle attività economiche (classificazione ATECO 2007)

Linee A e B

SEZIONE A – AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA (Divisioni da 01 a 03)

Esclusa tutta la sezione

SEZIONE B – ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE (Divisioni da 05 a 09)

Sono ammessi esclusivamente i seguenti codici:

- Divisione 07 ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI
- Divisione 08 ALTRE ATTIVITÀ DI ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE (con l'esclusione del codice 08.92)
- Divisione 09 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ESTRAZIONE (con l'esclusione del codice 09.1)

SEZIONE C – ATTIVITÀ MANIFATTURIERE (Divisioni da 10 a 33)

Ammessa tutta la sezione con esclusione delle seguenti attività:

- Divisione 12 "INDUSTRIA DEL TABACCO"
- Divisione 19 "Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio"
- Siderurgia: tutte le attività connesse alla produzione di almeno uno dei seguenti prodotti:
 - a) Ghisa grezza e ferro – leghe: ghisa per la produzione dell'acciaio, ghisa per fonderia e altre ghise grezze, ghisa manganesifera e ferro-manganese carburato, escluse altre ferro-leghe;
 - b) prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura di prodotti semilavorati: blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, ad eccezione della produzione di acciaio liquido per colatura per fonderie di piccole e medie dimensioni;
 - c) prodotti finiti a caldo di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi), lamiere laminate a caldo (rivestite o meno), piastre e lamiere di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più, ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide e ghisa;
 - d) prodotti finiti a freddo: banda stagnata, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, in rotoli e in fogli;
 - e) tubi: tutti i tubi senza saldatura e i tubi saldati in acciaio di un diametro superiore a 406,4 mm.
- Costruzione navale: così come individuato nella disciplina degli aiuti di Stato alla Costruzione navale (2011/C 364/06) pubblicata nella G.U.U.E. del 14 dicembre 2011 C 364/9.
- Fibre sintetiche: attività relative a:
 - a) estrusione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o

polipropilenici, a prescindere dal loro impiego finale;

- b) polimerizzazione (compresa la policondensazione) laddove questa sia integrata con l'estrusione sotto il profilo degli impianti utilizzati;
- c) qualsiasi processo ausiliario, connesso all'installazione contemporanea di capacità di estrusione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un'altra società del gruppo cui esso appartiene, il quale nell'ambito della specifica attività economica in questione risulti di norma integrato a tali capacità sotto il profilo degli impianti utilizzati

SEZIONE D – FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA (Divisione 35)

Esclusa tutta la sezione

SEZIONE E – FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DIGESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO (Divisioni da 36 a 39)

Ammessa tutta la sezione

SEZIONE F – COSTRUZIONI (Divisioni da 41 a 43)

Ammessa tutta la sezione

SEZIONE G – COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI (Divisioni da 45 a 47)

Sono ammessi esclusivamente i seguenti codici:

- 45.11.01 “Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri” (limitatamente al commercio al dettaglio e con esclusione del commercio all'ingrosso)
- 45.19.01 “Commercio all'ingrosso e al dettaglio di altri autoveicoli” (limitatamente al commercio al dettaglio e con esclusione del commercio all'ingrosso)
- 45.2 “Manutenzione e riparazione di autoveicoli”
- 45.32 “Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli”
- 45.40.11 “Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori” (limitatamente al commercio al dettaglio e con esclusione del commercio all'ingrosso)
- 45.40.21 “Commercio all'ingrosso e al dettaglio di parti e accessori per motocicli e ciclomotori”(limitatamente al commercio al dettaglio e con esclusione del commercio all'ingrosso)
- 45.40.3 “Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici)

- Divisione 47 “COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)” (esclusi codice 47.9 “Commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banche e mercati” e 47.26 “commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati”)

SEZIONE H – TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO (Divisioni da 49 a 53)

Sono ammessi esclusivamente i seguenti codici:

- 49.4 “Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco” (solo per investimenti agevolati ai sensi del Regolamento 2023/2831 o dell'art. 17 del Regolamento 651/2014)

- Divisione 52 MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI
- Divisione 53 “SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI CORRIERE”

SEZIONE I – ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE (Divisioni da 55 a 56)

Ammessa tutta la sezione, eccetto:

- 55.10 “Alberghi e strutture simili”
- 55.90.10 “Gestione di vagoni letto”
- 56.10.50 “Ristorazione su treni e navi”

SEZIONE J – SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE (Divisioni da 58 a 63)

Ammessa tutta la sezione

SEZIONE K – ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE (Divisioni da 64 a 66)

Esclusa tutta la sezione

SEZIONE L – ATTIVITÀ IMMOBILIARI (Divisione 68)

Esclusa tutta la sezione

SEZIONE M – ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE (Divisioni da 69 a 75)

Ammessa tutta la sezione

SEZIONE N – NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE (Divisioni da 77a 82)

Esclusa tutta la sezione

SEZIONE O – AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA (Divisione 84)

Esclusa tutta la sezione

SEZIONE P – ISTRUZIONE (Divisione 85)

Esclusa tutta la sezione

SEZIONE Q – SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE (Divisioni da 86 a 88)

Ammessa tutta la sezione

SEZIONE R – ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO (Divisioni da 90 a 93)

Sono ammessi esclusivamente i seguenti codici:

- Divisione 90 “ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO”
- Divisione 91 “ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI”
- Divisione 93 “ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO”

SEZIONE S – ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI (Divisioni da 94 a 97)

Sono ammessi esclusivamente i seguenti codici:

- Divisione 95 “RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA”

- Divisione 96 “ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA”

SEZIONE T – ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE (Divisioni da 97 a 98)

Esclusa tutta la sezione

SEZIONE U – ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI (Divisione 99)

Esclusa tutta la sezione

Allegato 2

Elenco dei territori delle aree di crisi Industriale complessa Savonese e non complessa liguri

Linee A e B

Elenco dei territori dell'area complessa savonese

– **SLL CAIRO MONTENOTTE**

COMUNE
Altare
Bardinetto
Bormida
Cairo Montenotte
Calizzano
Carcare
Cengio
Cosseria
Dego
Giusvalla
Mallare
Millesimo
Murialdo
Osiglia
Pallare
Piana Crixia
Plodio
Rocavignale

– **VADESE**

COMUNE
Vado Ligure
Quiliano

– Comune di Villanova d'Albenga

Elenco dei territori delle aree di crisi industriale non complessa

SLL CHIAVARI

COMUNE	SLL
Borzonasca	709
Carasco	709
Chiavari	709
Cicagna	709
Cogorno	709
Coreglia Ligure	709
Favale di Malvaro	709
Lavagna	709
Leivi	709
Lorsica	709
Mezzanego	709
Moconesi	709
Ne	709
Neirone	709
Orero	709
Rezzoaglio	709
San Colombano Certenoli	709
Santo Stefano d'Aveto	709
Tribogna	709

COMUNI INDIVIDUATI ALL'INTERNO DEL SLL DI LA SPEZIA

COMUNE	SLL
Arcola	713
Bolano	713
Follo	713
La Spezia	713
Santo Stefano di Magra	713

COMUNI INDIVIDUATI ALL'INTERNO DEL SLL DI IMPERIA

COMUNE	SLL
Borgomaro	702
Caravonica	702
Chiusanico	702
Chiusavecchia	702
Dolcedo	702
Pieve di Teco	702
Pontedassio	702
Pornassio	702
Prelà	702
Rezzo	702
Vessalico	702


COMUNI INDIVIDUATI ALL'INTERNO DEL SLL DI SESTRI LEVANTE

COMUNE	SLL
Casarza Ligure	712
Castiglione Chiavarese	712

SEZIONI CENSUARIE INDIVIDUATE ALL'INTERNO DEL COMUNE DI GENOVA

SLL	DENOMINAZIONE	Cod. Istat	COMUNE
710	GENOVA	10025	Genova

Sezioni di censimento							
24	477	702	908	997	1055	1196	3124
25	478	703	909	998	1056	1197	3564
26	479	712	910	999	1057	1198	3565
27	486	713	911	1000	1058	1199	3566
29	609	717	912	1001	1059	1200	3569
36	610	718	913	1002	1060	1201	3570
37	619	719	923	1003	1061	1202	3571
52	620	720	924	1004	1062	1203	3572
53	621	722	925	1005	1063	1204	3573
54	622	747	926	1006	1064	1205	3574
55	623	748	944	1007	1065	1206	3575
56	624	750	945	1008	1066	1207	3576
57	625	751	946	1010	1067	1208	3577
58	626	795	947	1012	1068	1209	3578
59	638	796	948	1013	1069	1210	3579
60	639	799	949	1014	1070	1211	3584
61	640	800	950	1015	1077	1212	3585
62	641	801	951	1016	1078	1214	3586
63	642	802	952	1017	1079	1234	3587
65	643	803	953	1018	1080	1236	3588
72	657	804	954	1019	1081	1239	3589
75	658	805	955	1020	1082	1269	3590
112	659	806	966	1021	1102	1270	3591
113	660	807	967	1022	1103	1271	3592
122	661	808	968	1023	1104	1272	3593
168	670	809	971	1024	1105	1273	3594
192	671	810	974	1025	1106	1274	3595
209	679	811	975	1026	1122	1275	3596
228	680	812	976	1027	1123	1277	3597
252	681	814	977	1028	1124	1278	3598
264	684	818	978	1030	1127	1304	3599
294	685	819	979	1036	1128	1305	3600
310	686	820	980	1037	1129	1306	3601
325	687	821	981	1038	1130	1307	3602
326	688	822	982	1042	1131	1308	3603
391	691	823	983	1043	1147	1309	3605
392	692	824	984	1044	1150	1384	3606
393	693	825	985	1045	1173	1385	3607
394	694	826	986	1046	1179	1386	3608
395	695	830	987	1047	1180	1561	3609
396	696	882	988	1048	1181	1562	3610
397	697	883	992	1049	1190	1563	
413	698	904	993	1050	1192	1567	
414	699	905	994	1051	1193	1925	
415	700	906	995	1052	1194	1968	
434	701	907	996	1053	1195	1970	



Art 14 (aiuti a finalità regionale agli investimenti)

Aree della regione Liguria ex 107 3 c

Gli aiuti vengono concessi per i programmi di investimento realizzati nelle seguenti aree:

- 1. Comuni nella provincia di Imperia:** Apricale; Aurigo; Badalucco; Bajardo; Borgomaro; Caravonica; Cesio; Chiusanico; Chiusavecchia; Dolceacqua; Dolcedo; Isolabona; Lucinasco; Montalto Carpasio; Pieve di Teco; Pontedassio; Pornassio; Prelà; Rezzo; Ventimiglia; Vessalico.
- 2. Comuni nella provincia di Savona:** Altare; Arnasco; Bardineto; Bormida; Cairo Montenotte; Calizzano; Carcare; Casanova Lerrone; Castelvechio di Rocca Barbena; Cengio; Dego; Magliolo; Mallare; Millesimo; Ortovero; Pontinvrea; Quiliano; Roccavignale; Sassello; Vado Ligure; Vezzi Portio; Villanova d'Albenga; Zuccarello.
- 3. Comuni nella provincia di Genova:** Busalla; Campomorone; Carasco; Casarza Ligure; Casella; Castiglione Chiavarese; Ceranesi; Chiavari; Cicagna; Coreglia Ligure; Genova (in parte, soltanto le seguenti sezioni: 24; 25; 26; 27; 29; 36; 37; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 65; 72; 75; 112; 113; 122; 168; 192; 209; 228; 252; 264; 294; 310; 325; 326; 391; 392; 393; 394; 395; 396; 397; 413; 414; 415; 434; 477; 478; 479; 486; 609; 610; 619; 620; 621; 622; 623; 624; 625; 626; 638; 639; 640; 641; 642; 643; 657; 658; 659; 660; 661; 670; 671; 679; 680; 681; 684; 685; 686; 687; 688; 691; 692; 693; 694; 695; 696; 697; 698; 699; 700; 701; 702; 703; 712; 713; 717; 718; 719; 720; 722; 747; 748; 750; 751; 795; 796; 799; 800; 801; 802; 803; 804; 805; 806; 807; 808; 809; 810; 811; 812; 814; 818; 819; 820; 821; 822; 823; 824; 825; 826; 830; 882; 883; 904; 905; 906; 907; 908; 909; 910; 911; 912; 913; 923; 924; 925; 926; 944; 945; 946; 947; 948; 949; 950; 951; 952; 953; 954; 955; 966; 967; 968; 971; 974; 975; 976; 977; 978; 979; 980; 981; 982; 983; 984; 985; 986; 987; 988; 992; 993; 994; 995; 996; 997; 998; 999; 1000; 1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008; 1010; 1012; 1013; 1014; 1015; 1016; 1017; 1018; 1019; 1020; 1021; 1022; 1023; 1024; 1025; 1026; 1027; 1028; 1030; 1036; 1037; 1038; 1042; 1043; 1044; 1045; 1046; 1047; 1048; 1049; 1050; 1051; 1052; 1053; 1055; 1056; 1057; 1058; 1059; 1060; 1061; 1062; 1063; 1064; 1065; 1066; 1067; 1068; 1069; 1070; 1077; 1078; 1079; 1080; 1081; 1082; 1102; 1103; 1104; 1105; 1106; 1122; 1123; 1124; 1127; 1128; 1129; 1130; 1131; 1147; 1150; 1173; 1179; 1180; 1181; 1190; 1192; 1193; 1194; 1195; 1196; 1197; 1198; 1199; 1200; 1201; 1202; 1203; 1204; 1205; 1206; 1207; 1208; 1209; 1210; 1211; 1212; 1214; 1234; 1236; 1239; 1269; 1270; 1271; 1272; 1273; 1274; 1275; 1277; 1278; 1304; 1305; 1306; 1307; 1308; 1309; 1384; 1385; 1386; 1561; 1562; 1563; 1567; 1925; 1968; 1970; 3124; 3564; 3565; 3566; 3569; 3570; 3571; 3572; 3573; 3574; 3575; 3576; 3577; 3578; 3579; 3584; 3585; 3586; 3587; 3588; 3589; 3590; 3591; 3592; 3593; 3594; 3595; 3596; 3597; 3598; 3599; 3600; 3601; 3602; 3603; 3605; 3606; 3607; 3608; 3609; 3610); Isola del Cantone; Leivi; Mignanego; Ne; Neirone; Ronco Scrivia; San Colombano Certenoli; Sant'Olcese; Serra Riccò; Torriglia; Tribogna; Valbrevenna.
- 4. Comuni nella provincia della Spezia:** Arcola; Follo; La Spezia (in parte, soltanto le seguenti sezioni: 1; 2; 3; 4; 5; 7; 8; 14; 25; 26; 27; 40; 41; 45; 46; 47; 49; 50; 51; 53; 54; 56; 75; 85; 87; 88; 89; 90; 94; 95; 98; 106; 108; 110; 113; 119; 120; 121; 140; 141; 143; 144; 145; 153; 154; 168; 169; 170; 171; 181; 211; 212; 213; 215; 216; 217; 220; 221; 238; 245; 247; 248; 249; 250; 251; 252; 253; 254; 255; 256; 257; 258; 260; 263; 264; 268; 270; 271; 272; 273; 274; 275; 287; 288; 289; 290; 291; 292; 293; 294; 295; 296; 297; 298; 299; 300; 301; 302; 303; 304; 306; 307; 308; 309; 310; 311; 312; 313; 314; 315; 316; 317; 318; 319; 333; 337; 338; 339; 340; 347; 348; 349; 350; 351; 352; 357; 358; 359; 360; 361; 378; 384; 385; 386; 400; 401; 471; 472; 473; 474; 475; 476; 477; 478; 479; 480; 481; 482; 483; 484; 485; 486; 487; 488; 489; 490; 491; 492; 493; 494; 496; 500; 501; 502; 503; 504; 505; 506; 507; 508; 509; 510; 27 512; 515; 527; 528; 533; 534; 542; 544; 545; 547; 549; 550; 557; 562; 565; 566; 567; 568; 569; 570; 572; 573; 574; 575; 576; 577; 578; 579; 586; 623; 626; 627; 628; 629; 631; 632; 633; 635; 649; 650; 675; 676; 677; 678; 679; 680; 681; 682; 683; 684; 685; 686; 687; 688; 697; 699; 700; 701; 702; 703; 704; 705; 706; 707; 708; 709; 710; 711; 712; 713; 716; 720; 729; 730; 731; 732; 733; 739; 743; 752; 824; 825; 826; 827; 828; 829; 830; 831; 832; 833; 834; 835; 836; 837; 838; 839; 840; 841; 842; 843; 844; 845; 846; 847; 849; 850; 851; 852; 853; 854; 855; 856; 857; 858; 859; 860; 861; 862; 863; 864; 865; 866; 867; 868; 869; 870; 871; 872; 873; 874; 875; 876; 877; 878; 879; 880; 881; 882; 883; 884; 885; 886; 887; 888; 889; 890; 891; 892; 893; 894; 895; 896; 897; 898; 899; 900; 901; 902; 903; 904; 905; 906; 907; 908; 909; 910; 911; 912; 913; 914; 915; 916; 917; 918; 919; 920; 921; 922; 923; 924; 925; 926; 927; 928; 929; 930; 931; 932; 933; 934; 935; 936; 937; 938; 939; 940; 941; 942; 943; 944; 945; 946; 947; 948; 949; 950; 951; 952; 953; 954; 955; 956; 958; 968; 1090; 1093; 1094; 1095; 1097; 1104; 1105; 1106; 1107; 1108; 1109; 1110; 1113; 1116; 1139; 1140; 1151; 1152; 1153; 1154; 1155; 1156; 1157; 1158; 1171; 1173; 8888887); Santo Stefano di Magra; Vezzano Ligure.

Iniziative e spese ammissibili

1. In caso di acquisizione di attivi di uno stabilimento ai sensi dell'art. 2, punto 49 o punto 51, sono presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente (tranne il caso in cui un membro della famiglia del proprietario originario o un dipendente rilevi una piccola impresa). La transazione avviene a condizioni di mercato. Se è già stato concesso un aiuto per l'acquisizione di attivi prima di tale acquisto, i costi di detti attivi devono essere dedotti dai costi ammissibili relativi all'acquisizione dello stabilimento. L'acquisizione di quote non è considerata ammissibile.
2. Per i programmi di investimento di diversificazione di un'unità produttiva esistente, i costi ammissibili devono superare almeno il 200% del valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori.
3. Le spese riferite agli attivi immateriali sono ammissibili se gli stessi sono utilizzati esclusivamente nella struttura operativa dell'impresa interessata dall'investimento, se ammortizzabili, se acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e se figurano nell'attivo dell'impresa beneficiaria per almeno tre anni.
4. Gli investimenti avviati dallo stesso beneficiario (a livello di gruppo) entro un periodo di tre anni dalla data di avvio dei lavori relativi a un altro investimento sovvenzionato nella stessa regione di livello 3 della nomenclatura delle unità territoriali statistiche (provincia) sono considerati parte di un unico progetto di investimento. Se tale progetto d'investimento unico è un grande progetto d'investimento, l'importo totale di aiuto che riceve non supera l'importo di aiuto corretto per i grandi progetti di investimento.
5. Il beneficiario conferma che non ha effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi il programma di investimento per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e si impegna a non farlo nei due anni successivi al completamento del programma di investimento per il quale è richiesto l'aiuto.
6. I beneficiari delle agevolazioni devono apportare un contributo finanziario pari ad almeno il 25% dei costi ammissibili dell'investimento attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico.

Intensità dell'aiuto

Intensità massima dell'aiuto in equivalente sovvenzione lordo:

- 35% della spesa ammessa per le piccole imprese;
- 25% della spesa ammessa per le medie imprese.

Art 17 (aiuti a finalità regionale agli investimenti)

Iniziative e spese ammissibili

1. In caso di acquisizione di attivi di uno stabilimento ai sensi dell'art. 2, punto 49 o punto 51, sono presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente (tranne il caso in cui un membro della famiglia del proprietario originario o un dipendente rilevi una piccola impresa). La transazione avviene a condizioni di mercato. L'acquisizione di quote non è considerata ammissibile.
2. Le spese riferite agli attivi immateriali sono ammissibili se gli stessi sono utilizzati esclusivamente nella struttura

operativa dell'impresa interessata dall'investimento, se ammortizzabili, se acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e se figurano nell'attivo dell'impresa beneficiaria per almeno tre anni.

Intensità dell'aiuto

Intensità massima dell'aiuto:

- 20% dei costi ammissibili per le piccole imprese;
- 10% dei costi ammissibili per le medie imprese.

Art 18 (aiuti alle PMI per servizi di consulenza)

1. I costi ammissibili corrispondono ai costi dei servizi di consulenza prestati da consulenti esterni.
2. I servizi non sono continuativi o periodici ed esulano dai costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.

Intensità dell'aiuto

Intensità massima dell'aiuto: 50% dei costi ammissibili.

Allegato 4

Esclusioni previste dall'art. 7, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2021/1058

Linee A – B - C

- lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;
- gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell'Allegato I della Direttiva 2003/87/CE;
- la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
- gli investimenti in infrastrutture aeroportuali;
- gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche, eccetto per gli investimenti finalizzati alla dismissione, riconversione o messa in sicurezza delle discariche esistenti a condizione che tali investimenti non ne aumentino la capacità;
- gli investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, eccetto gli investimenti in tecnologie per il recupero di materiali dai rifiuti residui ai fini dell'economia circolare;
- gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, eccetto:
 - la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas ai seguenti fini:
 - ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di tele raffreddamento per portarli allo stato di "teleriscaldamento e tele raffreddamento efficienti" come definiti all'art. 2 punto 41 della Direttiva 2012/27/UE;
 - ammodernamento degli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità per portarli allo stato di "cogenerazione ad alto rendimento" come definiti all'art. 2 punto 34 della Direttiva 2012/27/UE;
 - investimenti in caldaie e sistemi di riscaldamento alimentati a gas naturale in alloggi ed edifici in sostituzione di impianti a carbone, torba, lignite o scisto bituminoso;
 - gli investimenti nell'espansione e nel cambio di destinazione, nella conversione o nell'adeguamento delle reti di trasporto e distribuzione del gas, a condizione che tali investimenti adattino le reti per introdurre nel gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio quali idrogeno, biometano e gas di sintesi, e consentano di sostituire gli impianti a combustibili fossili solidi;
 - gli investimenti in:
 - veicoli puliti quali definiti nella Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22) a fini pubblici; e
 - veicoli, aeromobili e imbarcazioni progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dai servizi di protezione civile e antincendio.

Allegato 5

Criteri di valutazione

Linee A – B – C

	n.	Criteri	Elementi di valutazione	punteggio	
Qualità dell' operazione	1	Qualità progettuale	Livello di definizione e chiarezza degli obiettivi e delle modalità di attuazione dell'intervento	nulla	0
			bassa	3	
	media	6			
	alta	10			
			Congruità dell'intervento in relazione agli obiettivi e ai risultati attesi e coerenza dei tempi di realizzazione	nulla	0
				bassa	3
				media	6
				alta	10
	2	Capacità dell'operazione di innalzare la competitività dell'impresa	Livello di definizione e chiarezza nell'analisi sugli effetti dell'intervento in termini di innalzamento della competitività dell'impresa e miglioramento della posizione dell'impresa sul mercato di riferimento	nulla	0
				bassa	3
				media	6
				alta	10
	3	Capacità di generare effetti in termini di rilancio produttivo e crescita	Livello di definizione e chiarezza nell'analisi sugli effetti dell'intervento in termini di crescita e rafforzamento produttivo	nulla	0
				bassa	3
				media	6
				alta	10
Sostenibilità finanziaria e qualità economico finanziaria del progetto	4	Sostenibilità finanziaria del progetto	Valutazione: negativa positiva	0 10	
	5	Qualità economico – finanziaria del progetto	Livello di definizione, chiarezza e congruenza dell'analisi costi/benefici	nulla	0
				bassa	3
				media	6
				alta	10

1. Il principio del “non arrecare un danno significativo” si basa su quanto specificato nella “Tassonomia per la finanza sostenibile” (Regolamento UE 2020/852) adottata per promuovere gli investimenti del settore pubblico e privato in progetti verdi e sostenibili, nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal.
2. Il Regolamento individua i criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell'ecosistema, senza arrecare danno a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali (citati nell'articolo 9 del Regolamento):
 - mitigazione dei cambiamenti climatici;
 - adattamento ai cambiamenti climatici;
 - uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
 - transizione verso l'economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;
 - prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
 - protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi. E sono state integrate anche con:
 - energia;
 - paesaggio e beni culturali;
 - elettromagnetismo;
 - rumore;
 - popolazione e qualità della vita.
3. In particolare, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852, un'attività economica arreca un danno significativo:
 - alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
 - all'adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
 - all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
 - all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
 - alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
 - alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione europea.

4. Regione Liguria nell'ambito del PR FESR 2021-2027, secondo quanto previsto dall'articolo 9 comma 4 del Regolamento (UE) 2021/1060, deve rispettare e conformarsi al principio del DNSH sopra citato.
5. Nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PR FESR 2021-2027 è stata svolta una valutazione ex-ante per la conformità delle Azioni del Programma rispetto agli obiettivi del DNSH (Allegato C al Rapporto Ambientale).
6. Dall'analisi svolta, le tipologie di interventi dell'Azione 1.3.2. sono state valutate compatibili con il principio DNSH, poiché non si prevede che abbiano un impatto negativo significativo a causa della loro natura.

Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR)

Prima di procedere al trattamento dei dati, come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell'UE (GDPR 2016/679, Articolo 13), si informa che i dati personali, conferiti a Regione Liguria, sono oggetto di trattamento, sia in forma cartacea sia elettronica per le finalità di seguito indicate.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del Trattamento è Regione Liguria (di seguito "Regione"), con sede in piazza De Ferrari 1 – 16121 Genova. In tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.

La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione.

Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati dell'Interessato, ai seguenti recapiti: rdp@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; tel: 010 54851

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile del Trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del GDPR 2016/679, è la Società FI.L.S.E. S.p.A., con sede legale in via Peschiera 16 – 16122, Genova, tel. centralino +39 010 8403303 -fax +39 010 542335, posta elettronica certificata: filse.filse@pec.it, sito web www.filse.it.

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO

Finalità del Trattamento e Base Giuridica del Trattamento

Il trattamento dei dati personali avverrà, per le finalità di seguito descritte, in conformità alla vigente normativa in materia di Privacy, pertanto Regione si impegna a trattarli secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta per il trattamento, utilizzandoli solo da personale allo scopo autorizzato.

La base giuridica del trattamento si identifica con l'attuazione del fondo per il sostegno a programmi di investimento e di sviluppo delle attività delle PMI realizzati nel territorio regionale, nonché di quanto connesso alle attività di erogazione, controllo, monitoraggio e rilevazioni indicatori economico, qualitativi e quantitativi.

La liceità del trattamento è costituita dall'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte (come espresso all'articolo 6 comma 1 punto b del RGPD) dal momento della presentazione della domanda sul bando "Interventi a sostegno dell'attrazione di produzioni audiovisive".

Il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici con profili di sicurezza e confidenzialità idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare accessi non autorizzati ai dati personali.

1. Dati Personali

Il trattamento dei dati personali, fra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo: dati anagrafici, fiscali, professionali ed economici è svolto manualmente o mediante sistemi informatici e telematici, comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, ed è riferito, in relazione alle finalità di seguito indicate a tutte le operazioni necessarie coerentemente con gli obiettivi prefissati.

Nel dettaglio, a titolo esemplificativo, i dati personali sono trattati nell'ambito delle attività della Regione per le seguenti

finalità:

- ricezione, istruttoria, gestione delle domande nonché ogni procedura connessa all'erogazione, controllo, monitoraggio e rilevazione qualitativa e quantitativa.

Nel caso di ammissione all'intervento, i Soggetti finanziati saranno inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato sul sito di F.I.L.S.E. S.p.A. secondo le norme che regolano la pubblicità e trasparenza degli atti amministrativi, nonché sul sito internet di Regione Liguria e sul BURL, al fine di divulgare i risultati finali delle procedure amministrative.

In adempimento ad obblighi di legge connessi alle finalità del presente bando, i dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici, ed altresì essere utilizzati per alimentare banche dati di Regione Liguria o di altri enti pubblici nonché banche dati dell'Unione Europea, e potranno essere integrati con ulteriori dati personali acquisiti presso elenchi e registri pubblici o banche dati. In particolare, i dati dei beneficiari contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico ARACHNE fornito all'Autorità di Gestione dalla Commissione Europea, per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode, in applicazione di quanto disposto dall'art. 74 paragrafo 1 lettera c) del Reg. (UE)2021/1060 Regione e F.I.L.S.E. S.p.A., inoltre, si impegnano a informare l'interessato ogni qual volta le finalità sopra esplicitate dovessero cambiare prima di procedere ad un eventuale trattamento ulteriore.

2. Dati Personali relativi a condanne penali e reati

In relazione alle finalità sopra riportate, Regione e F.I.L.S.E. potranno trattare dati idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso, mediante l'acquisizione di informazioni quali ad esempio: informazioni concernenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti o la qualità di imputato o di indagato.

In tal caso, tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalità previste dalla legge. Il conferimento dei dati giudiziari come definiti nella prima parte del presente articolo, sarà limitato alle sole circostanze per le quali esso è richiesto per motivi di conduzione dei compiti istituzionali di Regione.

3. Natura del Trattamento

Il conferimento dei dati personali è un requisito necessario per l'esecuzione del predetto contratto. Il mancato conferimento comporta l'impossibilità dell'accesso al bando sopra descritto.

Il conferimento di ulteriori dati personali non richiesti direttamente dalla legge o da altra normativa potrà essere comunque necessario qualora tali dati personali siano connessi o strumentali all'instaurazione, attuazione o prosecuzione delle finalità sopra descritte; in tal caso l'eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire correttamente il rapporto in essere.

4. Modalità di Trattamento e Periodo di Conservazione dei dati

Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del Regolamento.

Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 196/03 ss.mm.ii, dei relativi regolamenti attuativi, del Regolamento UE 2016/679 e 2021/1060.

Nel caso in cui siano acquisiti dati che la legge definisce "categorie particolari di dati personali", tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento.

Possono, inoltre, costituire oggetto di trattamento i dati personali idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso di cui al D.P.R. 14/11/2002 n. 313 e ss. mm. e ii. ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)"); tali dati saranno trattati

– oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto dei principi di cui all'art. 10 del Regolamento.

I dati forniti sono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento, anche tributaria e contabile; al termine di tale periodo, i dati personali saranno in tutto o in parte cancellati (ai sensi della normativa applicabile) o resi in forma anonima in maniera permanente.

5. Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati

I dati personali, potranno inoltre essere comunicati, per le sopra citate finalità, alle seguenti categorie di soggetti:

- Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 – 6545422 Mail: info@liguriadigitale.it; posta certificata protocollo@pec.liguriadigitale.it, quale Responsabile del Trattamento incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo;
- FI.L.S.E. S.p.A., sede legale Via Peschiera 16 – 16122 Genova, telefono 010 – 8403303 Fax 010 – 542335 posta elettronica certificata: filse.filse@pec.it,
- Gli incaricati di FI.L.S.E. S.p.A. e dei su elencati Responsabili.

Con specifico riferimento a persone, società, associazioni o studi professionali prestino servizi o attività di assistenza e consulenza o forniscano servizi alla Regione, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia tecnologica, contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria, essi saranno nominati, da parte di Regione, Responsabili del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Articolo 28 del GDPR, mediante atto di nomina dedicato, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che essi dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali di cui la Regione è Titolare.

Trasferimento dei Dati all'Estero

La gestione e la conservazione dei dati personali avvengono su server, ubicati all'interno dell'Unione Europea, di Regione e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento.

I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che Regione, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione dei server all'interno dell'Unione Europea e/o in Paesi extra-UE. In tal caso, Regione assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44ss. del Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Si informa che con riferimento ai dati trattati da Regione, l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento. In particolare:

a) ha la possibilità di ottenere da Regione la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, ed in questo caso, l'accesso alle seguenti informazioni:

- Finalità del trattamento,
- Categorie di dati personali trattati,
- Destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- Periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- Qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- L'esistenza di un processo decisionale automatizzato e, in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato;
- L'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.

b) In aggiunta, l'interessato ha il diritto di:

- Ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei Suoi dati, la cancellazione, nei termini consentiti dalla normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, ed ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi;
- Revocare il proprio consenso, qualora previsto;
- Proporre un reclamo all'Autorità di Controllo.

A tal scopo, Regione invita a presentare in maniera gratuita, la richiesta per iscritto, comprensiva di data e firma, trasmettendola a mezzo e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it, settoresvilstrategico@regione.liguria.it

Si informa che Regione si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo caso di particolare complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, Regione provvederà a spiegare il motivo dell'attesa entro un mese dalla richiesta.

L'esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso sia richiesta la rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, Regione si impegna a comunicare gli esiti delle richieste a ciascuno dei destinatari dei dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Regione specifica che può essere richiesto un eventuale contributo qualora le domande risultino manifestamente infondate, eccessive o ripetitive.

Modifiche alla presente informativa

La presente Informativa può subire delle variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata.

_____ (luogo), il _____ (data)

_____ (Firma dell'interessato)